

ALIMENTA

COMMENTARIO TECNICO-GIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE

N. 9

Anno XIV

Settembre 2006

Mensile

ALTA QUALITÀ

SOMMARIO

F. Battaglia

L'utopia dello sviluppo sostenibile (175)

V. Rubino

La tutela del "Made in Italy" dopo la sentenza nr. 2648/06 della Corte di Cassazione: considerazioni generali e ricadute nell'ambito delle produzioni alimentari alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria (180)

Cassazione (190)

- Sent. n. 24190 del 25.05.05. Ristorazione. Menù privo dell'indicazione pesce congelato. Frode in commercio. Mancata assistenza del difensore di fiducia durante l'ispezione

Istituto Autodisciplina Pubblicitaria (193)

- Pronuncia n. 54 del 5.05.06 nella vertenza Comitato di Controllo contro Granarolo. Yogurt "Alta qualità"

La pronuncia n. 54/06 dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, pubblicata in questo numero, è conseguente alla pronuncia n. 116/05 apparsa sul numero 7-8/06 di ALIMENTA. La fattispecie è limitata alla "qualificazione Alta Qualità riferita allo yogurt" che nella pronuncia 116/05 era stata ritenuta non conforme all'art. 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e pertanto si disponeva la cessazione del messaggio, relativamente alle confezioni. Non avendo ottemperato alla disposizione, la Granarolo produttrice dello yogurt in questione, è di nuovo all'onore della cronaca per iniziativa del Comitato di Controllo che ritorna sul punto argomentando che sebbene l'indicazione dell'ingrediente caratterizzante non sia vietata di per sé, il marchio "Alta Qualità", registrato da Granarolo, non esime il titolare dalla responsabilità di farne uso ingannevole non essendovi corrispondenza fra significato del marchio e pregio del prodotto. Uso ingannevole anche a ragione della collocazione sulla confezione e delle modalità grafiche del marchio "Alta Qualità".

Queste le premesse.

Ora, riavutoci dallo stupore che desta la qualificazione di "marchio" disinvoltamente attribuita alla dicitura "Alta Qualità" (certamente non registrabile); rilevato che lo yogurt della Centrale del Latte di Milano (prodotto nello stabilimento della Granarolo) è posto in commercio in confezioni contraddistinte dalle stesse modalità grafiche lamentate dal Comitato di Controllo; constatato che sulla confezione è riportato che certificazioni di rintracciabilità di filiera e certificazioni di carica di fermenti lattici specifici vivi sono rilasciate da CSQA con l'annotazione "le certificazioni richiamate sono state rilasciate alla Granarolo s.p.a." e che pertanto il tutto concorre a implicita dimostrazione dell'unicità della politica aziendale che presiede a due "marchi" ("brand" per intenderci) diversi riferiti a prodotti identici, si deve pervenire alla conclusione che la censura dovrebbe essere applicata *utroque*.

(segue)

a cura di Istituto Bromatologico Italiano

Direttore responsabile: Antonio Neri

Se a tanto si vorrà procedere, è consigliabile che il Comitato di Controllo provveda a dotarsi di adeguato supporto tecnico perché i criteri fin qui adottati costituiscono fragile sostegno alle sue motivazioni critiche. Anche se le controdeduzioni di parte convenuta non brillano certo per originalità e competenze specifiche.

Lo spazio riservato al fondo del direttore non è sufficiente per trattare il tema, anzi i temi che presiedono alla disputa, per i quali sarà importante trovare spazio e tempo per trarre conclusioni convincenti. A mo' di esempio. E' sostanzialmente errato, riferendosi al latte di alta qualità, connotarlo "ingrediente caratterizzante" dello yogurt. Primo perché il latte (di alta o normale qualità che sia) è materia prima (ed unica) che dà luogo a un prodotto di trasformazione (yogurt) *genus* merceologicamente

definito. Secondo non è "caratterizzante" perché non deve obbedire alla legge del QUID. Infatti non deve esserne indicata la percentuale per rapportarlo ad altri ingredienti che, nella caso di specie, non esistono.

L'ingrediente, la cui nozione si ricava dal latino *ingrediens*, nel caso dei prodotti alimentari, tiene luogo di sostanza che entra a far parte di un prodotto composito. Il che non è nel caso dello yogurt.

Il tema in discussione, nel suo complesso, ci porta a considerare l'opportunità di affrontare il tema collegato che riguarda la produzione primaria e la produzione derivata. È quello che mi propongo confidando fin da ora sul contributo di qualche lettore di buona volontà.

Antonio Neri

RECENSIONI

IMPIANTISTICA ENOLOGICA

Ciclo tecnologico di vinificazione e progettazione degli impianti

Autori: Gioacchino Nardin, Achille Gaudio, Gianni Antonel, Patrizia Simeoni

Vol. XXX di 302 pagg. con 344 illustrazioni – Edagricole, Bologna – Euro 59,00

Gli operatori dell'intera filiera vitivinicola hanno finalmente a disposizione un'opera fondamentale che rappresenta un completo riferimento del ciclo tecnologico di vinificazione in cantina e relativo controllo.

Il volume, che riporta i criteri generali di progettazione del processo di vinificazione e delle opere elettromeccaniche e civili delle cantine vinicole, è stato realizzato da un'équipe coordinata dal Prof. Gioacchino Nardin dell'Università di Udine con la collaborazione di esperti del mondo produttivo. La presentazione del Prof. Roberto Zironi – presidente del corso di laurea in Viticoltura e Enologia dell'Università di Udine – pone in risalto il valore dell'opera che definisce il frutto delle competenze universitarie, con un approccio interdisciplinare, unite a quelle del territorio rappresentate da aziende vinicole, produttori di macchine enologiche, consorzi e amministrazioni locali.

Nella produzione di macchine ed impianti enologici l'Italia, al pari della Francia, occupa un posto di rilievo nel panorama mondiale in un contesto tecnologico in continua evoluzione che coinvolge più discipline scientifiche quali la chimica, la microbiologia, la fisica e non ultima l'ingegneria impiantistica, di controllo e di processo. Tuttavia tale consapevolezza non è supportata

da una manualistica di ingegneria tale da consentire una progettazione integrata dell'intera filiera produttiva. Si deve aggiungere che la cantina vinicola viene ancora troppo spesso progettata sulla base della tradizione e di conoscenze tecniche non sempre aggiornate. Per questo interviene provvidenziale **Impiantistica enologica** che certamente rappresenta un contributo importante per una più razionale organizzazione delle problematiche tecniche afferenti il ciclo tecnologico di vinificazione e progettazione degli impianti. Un'opera aggiornata alle più recenti innovazioni del comparto e per questo troverà il posto che le si addice nella biblioteca dei professionisti e degli studiosi del mondo vinicolo e di tutti coloro che tengono ad essere informati sui progressi tecnologici e produttivi di questo affascinante mondo.

Gli Autori

Nardin G., ordinario di impianti industriali meccanici e coordinatore del gruppo Wine Team della sezione Impianti Industriali, Università di Udine. **Gaudio A.**, laureato in Ingegneria gestionale, professionista di impianti industriali enologici. **Antonel G.**, laureato in Scienze agrarie, esperto di enologia. **Simeoni P.**, laureata in Ingegneria delle Tecnologie Industriali, dottore di ricerca in energetica.

L'UTOPIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

F. Battaglia - Docente di Chimica Ambientale - Università di Modena

Sviluppo-sostenibile è una delle tante espressioni *sexy* coniate negli ultimi 10 anni. Naturalmente non è l'unica: *energia-dal-sole* è un'altra e, nate più recentemente, *prodotto-equo-e-solidale* e *risparmio-energetico* non sono meno attraenti. Come non meno attraente è la parola *idrogeno* (nel senso di vettore energetico: nel senso di fonte energetica la parola, più che *sexy*, è mostruosa); o i prefissi *eco-* e *bio-* coi quali si fanno precedere tante parole del vocabolario italiano e internazionale con lo stesso spirito con cui una attraente e seminuda modella precede, seduta sul cofano di un'automobile, l'immagine pubblicitaria della vettura. Limitandoci qui a quanto promesso nel titolo, la verità è che *sviluppo sostenibile* è un'antinomia, una contraddizione in termini, un paradosso, un ossimoro. Ditelo come volete. A me piace dire che è, essa, locuzione priva di significato. Malgrado la popolarità, o forse proprio per quella.

Sviluppo significa crescita, e va bene. Quanto a *sostenibile*, questa paroletta che troppi attaccano a tutto, anche a ciò che sostenibile non è, significa – niente di più e niente di meno – *durevole nel tempo*. Qualcuno, magari, per definirne il significato userà un più verboso giro di parole, come ad esempio: «uno sviluppo è *sostenibile* se analogo sviluppo non è precluso alle generazioni future», che è solo un modo più criptico di dire, appunto, *durevole nel tempo*. (1)

Probabilmente la parola "sostenibile", riferita a "crescita", nacque proprio nel contesto dell'agricoltura, un contesto in cui si è sempre sperata la possibilità di mettere a punto pratiche agricole con elevate rese e atte ad essere protratte nel tempo senza alcun limite. La parola, insomma, forniva almeno una speranza, e siccome dalla speranza nasce il conforto essa cominciò ad essere usata nei più diversi contesti, acquisendo accezioni sempre più vaghe, fino a toccare il contesto dello "sviluppo", in senso lato, di qualunque cosa. A quel punto, il passo per diventare una comune parola in bocca ai politici fu breve. Oggi il termine "sostenibile" è usato non solo – come lo usiamo qui noi – riferito a crescita e per indicare che essa è continua nel tempo, ma anche come aggettivo qualitativo per dare valenza positiva a qualunque sostantivo, oppure è usato come semplice riempitivo, o, infine, è usato al preciso scopo di ingannare, anche in modo spudorato, nel senso di qualificare qualcosa come "sostenibile" proprio perché basterebbe una breve riflessione per concludere che sostenibile non è. Alla fine, anche le persone più accorte saranno tratte in inganno e commetteranno l'errore di ritenere che un'azione ha valenza positiva solo perché è stata dichiarata "sostenibile". Un po' come succede coi prefissi *bio-* o *eco-* che, fatti precedere davanti ad una parola qualificante un prodotto, un'azione o un'idea, vorrebbero attribuire un valore aggiunto a quel prodotto,

azione o idea per il solo fatto che sono stati nominati con quel prefisso.

Come detto, in omaggio al Rapporto Brundtland (il rapporto del 1987 della Commissione Onu su Ambiente e Sviluppo (2) presieduta da Gro H. Brundtland), per noi "sostenibile" significa niente di diverso di "durevole nel tempo". Quel che vedremo è che il concetto, quando applicato a risorse finite, non ha alcun significato. Il Rapporto Brundtland, da un lato, invoca la «crescita economica sostenibile», dall'altro, pur specificando che essa «può essere perseguita solo se la crescita e le dimensioni della popolazione mondiale rimangono in armonia con l'ecosistema», non solo non chiarisce cosa intenda con "in armonia" ma addirittura specifica che «il problema non è semplicemente il numero delle persone, ma come esso si compara con le risorse disponibili»; e aggiunge: «sono necessarie azioni urgenti per evitare aumenti di popolazione con ritmi estremi». Ed è proprio questo "ritmi estremi" unitamente all'idea che "il problema non è il numero delle persone" ma, piuttosto, la distribuzione delle risorse a farci concludere che la signora Brundtland e la sua commissione abbiano manifestato seri problemi nella comprensione dell'aritmetica elementare.

Più probabilmente, la Commissione – come non poche commissioni dell'Onu - non intendeva sbilanciarsi con affermazioni che non fossero politicamente corrette, neanche se aderenti ai fatti. Ed i fatti sono che 1) nessuna crescita, a *qualunque* ritmo (estremo o non estremo) può essere sostenibile, 2) se le risorse sono finite, non esiste una speciale distribuzione che garantisce la sostenibilità e 3) il problema è il numero delle persone, perché la terra è tonda e finita e non piatta e infinita. Come "politicamente corrette" sarebbero poi state le affermazioni, a Rio, nel 1992, in quello che fu il primo Summit Mondiale sull'Ambiente ove si affermò la «immediata necessità di sviluppare strategie atte a controllare la crescita della popolazione mondiale». Ancora una volta, se "controllare la crescita" non fosse (e non fu) un richiamo a *interrompere* quella crescita, allora anche al summit di Rio non furono esenti da incomprensioni dell'aritmetica. Tanto più che si invocò, in quel consesso, la necessità di «mettere a punto programmi di informazione e di istruzione al pubblico per convivere con l'incremento inevitabile della popolazione mondiale», con ciò automaticamente dichiarando che nulla può essere fatto per evitare quell'incremento. Ci sarebbe da chiedersi: se nulla può essere fatto, a cosa servirebbero l'informazione e l'istruzione? Naturalmente, non manca, infine, chi semplicemente nega l'intero problema e la sua esistenza e rilancia con accattivanti affermazioni del tipo: «le persone sono una risorsa e non un problema».

A noi non interessa essere politicamente corretti, né fare

affermazioni accattivanti; non ci interessa piacere né a questo né a quello e neanche a noi stessi. Chiediamoci

allora: è possibile una crescita durevole nel tempo? Il segreto della risposta risiede in una semplice formuletta:

$$T2 = 70/k \quad (1)$$

che chiameremo regola-del-70. Essa ci dice come calcolare il tempo, $T2$, affinché raddoppi il proprio valore una quantità che cresce al ritmo continuo del $k\%$ per unità di tempo (3) Vale forse la pena rispondere subito alla seguente possibile obiezione: se una quantità cresce continuamente al ritmo del 70% l'anno, allora la nostra regola-del-70 ci dice che il tempo di raddoppio vale $T2=70/70=1$ anno, risultato che sembrerebbe errato dal momento che avremmo una ipotizzata crescita al ritmo continuo del 70% e una crescita reale del 100%. Forse la nostra regoletta è approssimata? No, il risultato è corretto e la regola-del-70 è esatta (a parte l'arrotondamento specificato in nota 3). La parola chiave per farsi ragione dell'apparente paradosso è "ritmo continuo", ed è questa (la continuità del ritmo di crescita) la ragione della fantastica rapidità con cui quella crescita avviene. (4)

Consideriamo, allora, la crescita demografica. Può essere sostenibile? Siccome la nostra Terra è un sfera, la sua superficie è finita: in particolare, 100 mila miliardi di metri quadrati di terre emerse. Essa potrà allora ospitare solo un numero finito di abitanti. Quanti? Facciamo 7000 miliardi, anche se è un numero inaccettabilmente elevato: significa avere – su tutte le terre emerse – 7 individui ogni 100 metri quadrati (oggi Manhattan ne ha 7 ogni 280 mq e Roma ne ha 7 ogni 900 mq). E significa anche oltre un fattore 1000 rispetto alla popolazione mondiale di oggi. Si potrebbe valutare che 1000 sia un fattore enorme e irraggiungibile. Senonché, 1000 è uguale a 2 moltiplicato per sé stesso 10 volte, (5) per cui una popolazione 1000 volte quella attuale si avrà dopo 10 tempi di raddoppio. Se la popolazione crescesse al ritmo costante dell'1% l'anno (cioè $k=1$ anni⁻¹), la nostra regola-del-70 ci informa che il tempo di raddoppio è di 70 anni e, di conseguenza, 10 tempi di raddoppio equivalgono a $T=10 \cdot T2=700$ anni: se il ritmo di crescita mantenesse il valore costante dell'1% l'anno, fra 700 anni la popolazione mondiale sarà oltre 1000 volte l'attuale, cioè quasi 7000 miliardi. Naturalmente 700 anni può sembrare un tempo lontano, ed effettivamente lo è (tanto quanto sono lontani, da oggi, gli anni in cui viveva Dante), tuttavia la regola-del-70 è inesorabile: se la crescita demografica si mantiene al ritmo dell'1% l'anno, fra 700 anni vi saranno 7 individui ogni 100 mq di terre emerse. Come dire: tutto il pianeta sarà come una enorme Roma, 8 volte più popolata della odierna, senza deserti o foreste, né parchi o campi o spiagge. (6)

Se doveste invece valutare che, dopo tutto, stiamo oggi occupando "solo" l'1 per mille delle terre emerse, vi propongo di immaginare di essere un batterio che, messo, solo, dentro una bottiglia alle ore 23:18, si duplica ogni minuto, finché, alla mezzanotte, la bottiglia è piena e i batteri muoiono. Chi di voi si sentirebbe mancare lo spazio vitale quando la bottiglia è ancora per il 94% vuota? Probabilmente nessuno. A meno di

esercitare un po' d'aritmetica e apprendere quando questa circostanza si verifica. Ebbene, visto che qui il tempo di raddoppio è 1 minuto, allora la bottiglia è piena per metà alle 23:59, per 1/4 alle 23:58, 1/8 alle 23:57, e alle 23:56 è piena per 1/16, cioè è vuota per 15/16. Insomma, a soli 4 minuti dalla mezzanotte la bottiglia è ancora per il 94% vuota. Immagino che vorreste ora cambiare la risposta alla domanda se i batteri debbano preoccuparsi quando hanno ancora a disposizione "ben" il 94% dello spazio totale.

E non è finita. Supponete ora che a due minuti dalla mezzanotte (la bottiglia è ancora per un "buon" 75% vuota) un batterio scopra "ben" 3 altre bottiglie vuote. Una grande scoperta? No, una colossale scoperta, preciserete giustamente. Ma vediamo. Si avranno migrazioni da una bottiglia all'altra, il che eviterà senz'altro la morte della colonia di batteri a mezzanotte; momento in cui, però, lo spazio equivalente di 1 bottiglia sarà comunque occupato. Un minuto dopo la mezzanotte si sarà colmata la seconda bottiglia, e a mezzanotte e due minuti si saranno colmate le ultime due. Fine.

I tempi nell'esempio dei batteri non sono stati scelti a caso: avere il primo batterio alle 23:18 consente di avere, un minuto dopo la mezzanotte, oltre 8000 miliardi di batteri (2^{43} , per la precisione). Ebbene, chiediamoci: visto che siamo oltre 6 miliardi, che ora sarebbe qui sulla Terra se un minuto dopo la mezzanotte saremo oltre 8000 miliardi e non avremo territori da occupare? Se la popolazione crescesse al ritmo costante dell'1% l'anno, allora mancano 10 minuti alla mezzanotte; e fra 350 anni, quando avremo occupato solo meno del 4% delle terre emerse, mancheranno 5 minuti alla mezzanotte.

Vediamo, allora, che lo sviluppo demografico non può essere sostenibile: verrà il momento in cui – ci piaccia o no – il numero di morti uguaglierà quello dei nati e la crescita demografica si arresterà. Deve arrestarsi, ripeto, ci piaccia o no. E deve arrestarsi perché la superficie della Terra è finita. Come avverrà quell'arresto è un'altra faccenda. Ma avverrà: ce lo dice l'aritmetica.

Questa stessa aritmetica vale per ogni sviluppo fondato su risorse finite, come ad esempio il petrolio. Esso è indubbiamente una risorsa finita, non foss'altro perché la Terra, è tonda e limitata, e non piatta e infinita: qualunque sia la disponibilità odierna di petrolio, la nostra regola-del-70 ci assicura che se il consumo di petrolio crescesse al ritmo annuale, che so, del 2%, allora dopo appena $70/2=35$ anni quella disponibilità si sarà dimezzata.

Alcuni sostengono che, siccome il petrolio sta finendo, bisogna risparmiarlo. E arrivano addirittura a dichiarare – come ebbe a dichiarare il Presidente del Consiglio Romano Prodi – che il «risparmio è la prima fonte d'energia»: già, come la dieta è la prima fonte di

nutrimento. Ma ha senso risparmiare petrolio? Ovviamente sì, si direbbe; se non fosse che non sempre è vero ciò che è ovvio. Naturalmente, se risparmiamo sull'energia che consumiamo avremo una bolletta più leggera alla fine del mese, quindi risparmiare è bene, perché ci consente di risparmiare denaro. Ma qui ci si chiede un'altra cosa: ci si chiede se ha senso risparmiare petrolio non per risparmiare denaro ma perché il petrolio si sta esaurendo, cioè *nel contesto di una politica energetica*.

Ebbene, appare evidente che se le riserve di un bene sono *infinite*, non ha alcun senso risparmiarlo (se non, come detto, per risparmiare denaro).

E nel caso di riserve finite? Consideriamo il petrolio, e supponiamo che fra 50 anni si sarà esaurito. (7) Supponiamo, ora, che l'Italia decida oggi di risparmiare non il 5% del petrolio che consuma, né il 10%, né il 50%, ma un draconiano 100%, e lo metta in cassaforte. Fra 50 anni, quando il petrolio di tutti sarà finito, ci sarà solo quello che avremo gelosamente conservato. Che possiamo o usare solo per noi – e ne avremo per altri 50 anni – o dividerlo, volenti o nolenti, col resto del mondo. In quest'ultima, e più probabile, ipotesi – siccome l'Italia consuma annualmente il 2% del petrolio consumato annualmente nel mondo – in un solo anno si sarà esaurito anche il petrolio che avevamo messo in cassaforte: il nostro draconiano risparmio farebbe esaurire il petrolio non fra 50 ma fra 51 anni! E se fosse l'America a tagliarsi, oggi, del 100% il petrolio che

consuma (che è il 20% di consumi totali)? In questo caso, il petrolio finirà non fra 50 anni, ma fra 60 anni. E se fosse il mondo a proporsi di risparmiare petrolio? Una metà del mondo – quella dei Paesi in via di sviluppo e che è esclusa dal Protocollo di Kyoto – non solo non ci pensa nemmeno a risparmiare i propri consumi, ma si propone di aumentarli: e, d'altra parte, come non riconoscerle il desiderio di raggiungere gli stessi livelli di benessere raggiunti dai Paesi sviluppati? L'altra metà del mondo è, direi, più ipocrita: col Protocollo di Kyoto si è proposta di ridurre i propri consumi di petrolio del 5%, ma i fatti sono che li sta aumentando. Ad ogni modo, anche se il mondo, diversamente dai fatti, realizzasse un risparmio del 10% – realizzasse cioè l'obiettivo non di 1 ma di ben 4 protocolli di Kyoto – il petrolio finirebbe dopo 55 anni, anziché dopo gli ipotizzati 50.

A chi trovasse conforto dal fatto che, forse, la fine del petrolio è ancora lontana, vorrei suggerire un semplice esercizio di applicazione della regola-del-70 e immaginare la situazione (invero ipotetica) secondo cui l'intero volume del pianeta – $Q=10^{21} \text{ m}^3$ – sia ricolmo di petrolio. Supponiamo ora che il petrolio sia estratto al ritmo, continuamente crescente, del 7% l'anno (un ritmo tutt'altro che irragionevole: fu questo il ritmo medio di estrazione dal 1880 al 1970). Assumendo pari a $q=10^6 \text{ m}^3$ la quantità di petrolio estratta nel 1880, (8) possiamo calcolare quanti sono gli N tempi di raddoppio necessari per estrarre tutto il petrolio. Si deve avere:

$$q(1+2+4+8+16+\dots+2^{N-1}) = Q \quad (2)$$

ove la somma – che contiene N termini e altro non è che la somma dei primi N termini di una progressione geometrica di ragione 2 – vale 2^N-1 . Allora si ha:

$$2^N-1 = Q/q = 10^{21}/10^6 = 10^{15}, \quad (3)$$

cioè, trascurando 1 rispetto a 10^{14} e prendendo il logaritmo decimale di entrambi i membri,

$$N = 15/\text{Log}2 = 49.8, \quad (4)$$

che è il numero di tempi T_2 per estrarre tutto il petrolio assumendo che ce ne sia tanto quant'è il volume della Terra. Al ritmo d'estrazione del 7% l'anno, T_2 vale 10 anni e il tempo per estrarre tutto quel petrolio sarebbe così pari a 498 anni (a partire dal 1880). Essendone già trascorsi 126 da allora, possiamo concludere che se anche se ci fosse tanto petrolio quanto è grande il volume del pianeta, se estratto al ritmo di estrazione con cui è stato estratto nel primo secolo da quando cominciò ad essere estratto, esso si esaurirebbe fra 372 anni. Che, ricordo, è quando mancherebbero meno di 5 minuti alla mezzanotte nel caso in cui la popolazione mondiale crescesse al ritmo continuo annuale dell'1%: siccome la Terra non è un'enorme pozzo di petrolio, appare evidente che una crescita demografica al ritmo dell'1% l'anno non può essere compatibile col mantenimento di condizioni di benessere che siano fondate, come lo sono le odierne, sulla disponibilità di petrolio.

Riprendendo il filo del discorso del risparmio, non voglio lasciare l'impressione che esso sia un'azione sciocca. Invece, il risparmio di un bene è un'azione saggia e oculata, ma ad una condizione: che quel bene sia 1) *non finito* e 2) disponibile in dosi ancorché non sufficienti ma *garantite nel tempo*. Risparmiare un bene finito, invece, significa solo risparmiare poco denaro e pochissimo tempo. Insomma, se vi è concesso un solo panino al giorno, ma vi è garantito tutti i giorni, allora ha senso razionarlo fra colazione, pranzo e cena; se, invece, vi è concesso un solo panino e basta, avete solo l'opzione di morire di fame all'ora di pranzo o a quella di cena.

Qualcun altro invoca, per realizzare quel risparmio, l'aumento di efficienza di processi di produzione e consumo d'energia. L'efficienza è senz'altro un'ottima cosa, ma non serve a risparmiare; anzi, da un aumento

di efficienza consegue, immancabilmente, un aumento di domanda e quindi un aumento di consumi: tant'è che la produzione e il consumo d'energia procedono, oggi, con un'efficienza maggiore di trent'anni fa, ma i consumi energetici sono, oggi, superiori ai consumi di trent'anni fa.

Il 24 agosto 2002 ebbi l'occasione di scrivere (9) che «il picco di massima produzione mondiale di petrolio è atteso tra il 2003 e il 2009». È noto come picco di Hubbert, e ci siamo: direi che l'abbiamo superato da pochi mesi. Hubbert era il geofisico che negli anni Cinquanta comunicò ad un mondo incredulo l'ovvio fatto che la produzione di una risorsa finita comincia da zero, aumenta fino ad un massimo (o magari, con alcune oscillazioni, fino a più di un massimo), per concludersi con un inesorabile ritorno allo zero: il processo è indotto dalla diminuzione della risorsa e dal fatto che il costo di produzione aumenta fino a superare il valore della quantità prodotta. Hubbert semplificò la velocità di produzione della risorsa in funzione del tempo con una curva a campana con un solo picco massimo: curva e picco portano oggi il suo nome. Nel 1956 predisse che il picco di produzione americana di petrolio si sarebbe verificato tra il 1966 e il 1971, ma nessuno gli diede retta: il picco si verificò nel 1970, e da allora la produzione americana di petrolio è in inesorabile declino (essa è oggi la metà di quella del 1970 e gli americani importano più della metà del petrolio che consumano). Se riferito alla produzione di petrolio del mondo intero, oggi siamo a cavallo di quel picco, e fra qualche anno, quando la produzione sarà in discesa avanzata, saremo in grado di localizzarne con precisione la storica data.

Il geologo Kenneth Deffeyes ha suggerito di eleggere, come data di quel punto di non ritorno, il 24 novembre 2005, che è il Giorno del Ringraziamento. La scelta è ben ponderata: quel giorno dovrebbe invitarci a una pausa di doppia riflessione. Da un lato, per ringraziare Dio che ci ha concesso di vivere negli anni dal 1900 a oggi, quando l'umanità, grazie al petrolio, ha goduto di un ineguagliato benessere conseguente all'uso di energia abbondante ed economica. Allo stesso tempo, quel giorno dovrebbe darci l'occasione di guardare in faccia la realtà: la produzione di petrolio sta inesorabilmente declinando; lentamente, ora che siamo a cavallo del picco, ma sempre più velocemente a partire dal prossimo futuro. Il declino è inevitabile: «il picnic è finito», dice Deffeyes. Il picco di Hubbert del petrolio sarà indubbiamente una data storica e solennemente ricordata dalle generazioni future, ma non voglio

NOTE

1) La base teorica che ha sotteso il Vertice Mondiale di Rio sull'Ambiente (1992) è proprio il concetto di *sviluppo sostenibile* definito nel Rapporto Brundtland, e cioè: «sviluppo che soddisfa i bisogni delle persone esistenti senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni».

2) http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite02330/.

3) Per chi ha qualche familiarità con la matematica nascosta in questa formula: 70 è il valore approssimato della quantità $100 \ln 2 \approx 69.315$, ove $\ln 2$ è il logaritmo di 2 in base $e=2.718\dots$ (i puntini stanno a significare che e è numero decimale illimitato e aperiodico, cioè è quel che si chiama, tecnicamente, un numero irrazionale, cioè, ancora, non esprimibile sotto forma di frazione (*ratio*, in latino). Si noti che la quantità k ha dimensioni di inverso di tempo, ad esempio 1/anno (o anno⁻¹).

perdere qui l'occasione di affermare un parere personale lievemente diverso dalla maggioranza degli analisti. È mia convinzione che si sia già nel pieno del declino: basta considerare, in funzione del tempo, più che la produzione assoluta di petrolio, il rapporto tra la produzione assoluta e la popolazione della Terra per rendersi conto che il picco di Hubbert si è già verificato nel 1980, e da allora quel rapporto è in costante diminuzione. Insomma, è dal 1980 che la Terra produce esseri umani con maggiore velocità di quanto non produca petrolio.

Mentre gli accademici disquisiscono se il picco è imminente o superato, in Italia, più che in un picnic, sembra di essere in piena ricreazione, con nessuno che si sia accorto che la campana ha suonato da un pezzo. Siamo l'unico Paese al mondo che brucia così tanto petrolio per produrre energia elettrica, e per di più l'attuale governo ha riaffermato nelle pagine del proprio programma la scelta di incrementare l'uso del costoso gas (il cui picco di Hubbert è già stato superato dagli Stati Uniti): una scelta che – unita al cervelotico proposito di sperperare denaro pubblico sulla fonte solare (fotovoltaica, eolica, e biomasse, che, conti alla mano, sono le fonti che non danno energia) – aggraverà irreparabilmente i nostri problemi.

Cosa fare? Il mio modesto parere è: nell'immediato, abbandonare il petrolio e sostituirlo col più pulito, abbondante, disponibile ed economico carbone. E – sempre nell'immediato – riaprire la questione della produzione di energia elettronucleare in casa, con l'obiettivo di far cadere lo sciocco tabù che ci strangola e produrcela da soli.

In conclusione, nessuno sviluppo fondato su risorse finite può essere sostenibile. Eppure, Verdi, Wwf, Legambiente, e altri vari e fantasiosi individui insistono col pretendere uno sviluppo sostenibile (all'uopo hanno escogitato il protocollo di Kyoto e simili bizzarrie). Che fare, allora? Noi uomini abbiamo a disposizione due vere grandi risorse. La prima è l'energia, e per ottenerla faremmo bene a smettere di bruciare il prezioso petrolio (ché siamo già a 10 minuti dalla mezzanotte) e utilizzare la tecnologia nucleare odierna, l'unica che ci garantirebbe energia per diverse decine, se non centinaia, di migliaia di anni. La seconda grande risorsa sarebbe il nostro cervello. Ma solo se dimostriamo di saperlo usare. Ad esempio, imparando l'aritmetica e adoperarlo per sbarazzarci, il più velocemente possibile, dei Verdi e degli ambientalisti del mondo.

4) È, questa, la crescita che ha pieno diritto di chiamarsi "esponenziale" (termine, questo, utilizzato spesso in modo vago per indicare una crescita genericamente rapida: la crescita esponenziale propriamente detta è quella appena definita e che obbedisce alla regola-del-70).

5) Aggiungo senza commento che oggi la crescita è maggiore di 1% l'anno.

6) Per la precisione, $2^{10}=1024$.

7) Si noti che per "fine del petrolio" si deve intendere la fine della convenienza della sua estrazione e successiva lavorazione. Il petrolio rimasto è sempre più difficile estrarlo e la sua qualità è sempre peggiore: diventa sempre meno appetibile estrarre e raffinare petrolio se, per farlo, bisogna spendere più energia di quella da esso fornita.

8) Al ritmo del 7% l'anno, il tempo di raddoppio è $T_2=70/7=10$ anni, e siccome, come visto, al decimo tempo di raddoppio (dopo 100 anni in questo caso) la quantità estratta è 1000 volte quella iniziale, il petrolio estratto nel 1980 risulterebbe di 10^9 m³, come appunto fu.

9) F. Battaglia, *Il summit planetario dei profeti di sventura*, Il Giornale, 24 agosto 2002.

* * *

FORMAGGI ITALIANI E SVIZZERI A CONFRONTO

La sera del 4 maggio, presso la sede della Società Svizzera di Milano, si è tenuto un Forum il cui tema era "Formaggi italiani e svizzeri a confronto". Erano presenti il Rettore dell'Università di Pollenzo e Colorno, Prof. Alberto Capatti, il Prof. Carlo Lozzia Presidente del Corso di Laurea "Valorizzazione e Tutela dell'ambiente e del territorio montano" della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Milano.

Ha tenuto la conferenza principale della serata il Prof. Giorgio Ottogalli libero docente presso l'Università degli Studi di Milano autore dell'"Atlante dei Formaggi" edito dalla Casa Editrice Hoepli, giunto nel 2005 alla sua seconda edizione.

Dopo una breve premessa sull'importanza della scienza e cultura alimentare, il Relatore ha affrontato il tema della serata prendendo in considerazione, in successione, due grandi tradizioni casearie: quella Svizzera e quella Italiana. La Svizzera è nota per la ricchezza dei pascoli e prati delle alpi, delle colline, delle pianure. Per la bontà dei suoi prodotti lattiero – caseari tra cui il burro e il formaggio. Molti di questi sono noti in tutto il mondo: l'"Emmental" o "Emmentaler", il o la "Gruyère", lo "Sbrinz", l'"Appenzeller", il "Vacherin Fribourgeois", il "Vacherin Mont d'Or", il "Tilsiter", il "Tête de Moine", il "Sapsago", l'"Etivaz", per citarne solo alcuni. E' poi famosa per la sua caratteristica cucina al formaggio fra cui spiccano piatti come la "Raclette" e la "Fondue" ormai noti a livello internazionale. L'Italia invece è conosciuta come nazione "formaggera" vuoi per gli elevati consumi pro-capite che per la ricchezza delle tipologie (più di 400 varietà fra cui numerosi D.O.P.). Anche la cucina italiana ricorre al formaggio con frequenza sia per il condimento di primi piatti, come pasta, riso, gnocchi, pizzoccheri, lasagne, sia per piatti

tipici come la fonduta valdostana, sia come base essenziale per la maggior parte delle pizze. La presentazione dei principali formaggi delle due nazioni è stata fatta nell'ottica della classificazione, ormai riconosciuta a livello internazionale, dell'"Atlante dei formaggi". Il fascicolo distribuito intitolato "Storia del libro: ricerca, stesura, recensioni" ha fornito ulteriori nozioni a commento ed integrazione della presentazione del tema e del dialogo con il pubblico che si è rivelato vivace e molto interessante. Al termine della serata sono stati offerti assaggi dei seguenti formaggi: Bitto, Branzi, Fiore Sardo, Gorgonzola, Parmigiano-Reggiano, Quattroirolo, Taleggio oltre ai tipi svizzeri citati sopra. Assieme ai formaggi sono stati offerti vini bianchi, rosé e rossi delle aziende La Versa di S. Maria della Versa (Pv), Mirù di Ghemme (No), Santi Dimitri di Galatina (Le), Ticino Wine, adatti agli abbinamenti nonché diversi tipi di pane.

Per l'occasione la Dott.ssa Simona Lauri ha curato il miglior abbinamento pane – formaggio realizzando personalmente i diversi pani offerti in assaggio alla conclusione della riunione. Sono stati proposti interessanti ed apprezzati abbinamenti tra i quali, solo per citarne qualcuno: Taleggio – pane alle patate, Emmentaler – pane salvia e zafferano, Sbrinz – pane alle carote, Gruyère – pane alla zucca ed amaretti, formaggi di pasta molle spalmabili – pane di segale, Parmigiano Reggiano – pane al miele, formaggi erborinati e Raclette – pane bianco, Bitto – pane noci e burro e molti altri. Paradossalmente mentre si conoscono decine di trattati sugli abbinamenti vino formaggio il capitolo che riguarda il matrimonio del pane col formaggio è ancora tutto da scoprire; in ogni caso un patrimonio culinario italiano apprezzato in tutto il mondo e di cui andare veramente molto orgogliosi!

LA TUTELA DEL "MADE IN ITALY" DOPO LA SENTENZA NR. 2648/06 DELLA CORTE DI CASSAZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI E RICADUTE NELL'AMBITO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA.*

V. Rubino, Avvocato, Studio legale Gastini Simonelli Marelli & Strozzi, Alessandria. Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale.

SOMMARIO: 1) introduzione; 2) l'orientamento tradizionale in materia di tutela del "made in Italy"; 3) l'intervento normativo del 2003; 4) la posizione della Cassazione; 5) le modifiche della l. 350/03; 6) il "ripensamento" del 2006 e l'apertura di un contrasto giurisprudenziale; 7) alcune considerazioni in chiave critica con particolare riferimento alle ricadute nel settore alimentare; 7.1) profili di diritto comunitario; 7.2) profili di diritto interno; 8) conclusioni.

1) Introduzione

Con la sentenza 2648/06 del 20.01.2006 (1) la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della controversa questione dell'applicabilità dell'art. 517 c.p. alle false o fallaci indicazioni dell'origine geografica dei prodotti industriali (anche alimentari) mostrando segni di ripensamento rispetto all'orientamento tradizionale, che potrebbero portare a brevis ad un vero e proprio contrasto giurisprudenziale in materia.

L'argomento è di estrema attualità ed importanza ove si consideri il progressivo aumento dell'attenzione- anche commerciale- per il "made in Italy", e merita dunque un approfondimento critico.

Il presente lavoro, dopo aver analizzato l'evoluzione della giurisprudenza sui confini di applicabilità della fattispecie incriminatrice in oggetto, si ripromette di evidenziare le novità dell'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione per valutarne limiti ed ambiguità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale in materia alimentare (2).

2) L'orientamento tradizionale in materia di tutela del "made in Italy"

La violazione delle regole sulla corretta presentazione ed indicazione dell'origine merci è stata in passato più volte ricondotta all'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p. che, rubricato sub "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", testualmente recita: "*chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità (3) dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1032,00*".

La giurisprudenza risalente ha tendenzialmente limitato la portata di questa norma, nel senso di restringerla per lo più alla contraffazione dell'origine "imprenditoriale" delle merci, lasciando fuori le ipotesi di falsa o fallace

indicazione della provenienza geografica del prodotto industriale (4).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, delle tre parole che caratterizzano il contenuto dell'inganno (*origine, provenienza, qualità*) l'unica che identificerebbe **una frode realmente lesiva della lealtà commerciale e degli interessi del consumatore** sarebbe la "qualità".

L'origine e la provenienza, al contrario, se riferiti al solo aspetto "geografico", non rilevarebbero ai fini della corretta valutazione dei contenuti del prodotto, ad eccezione dei casi in cui la stessa normativa comunitaria ne abbia sottolineato l'importanza mediante l'istituzione di sistemi di riconoscimento pubblico (es. DOP - IGP, VQPRD (5) etc...) ovvero imposto l'indicazione in etichetta (es. miele, ortofruttili freschi, prodotti della pesca etc...).

Gli argomenti portati dalla Corte di Cassazione a supporto della tesi sono diversi, e si fondano su considerazioni di carattere prevalentemente interno.

In primo luogo la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come un diverso orientamento rischierebbe di portare alla sostanziale "delegittimazione" delle ben note pratiche di "*terziarizzazione produttiva*", prevalentemente attuate mediante contratti di subfornitura (6) ed outsourcing, ove l'elemento portante del contratto è costituito dal diritto del committente di appropriarsi del risultato produttivo del fornitore, senza darne conto alcuno nell'etichettatura del prodotto finito.

Ed infatti la prassi, anche in forza dei riferimenti normativi citati, ha sempre escluso l'indicazione del produttore materiale nonché il suo collocamento geografico (specialmente se estero), lasciando come unico riferimento la sede ed il nome del committente-venditore stabilito nella U.E., ancorché questi svolga solo attività di mera commercializzazione.

Nel settore alimentare, poi, questa impostazione ha potuto godere di una specifica ed autonoma conferma normativa, posto che l'art. 3 della direttiva 2000/13 CE (7) (già direttiva 79/112 CEE) prevede la possibilità di sostituire in etichetta il nome del venditore stabilito al nome del produttore materiale, onde consentire un più

immediato riferimento sul territorio in caso di esigenze sanitarie o commerciali. In queste circostanze l'estensione della fattispecie di cui all'art. 517 c.p. parrebbe quindi impossibile per insanabile contrasto con rami diversi dell'ordinamento.

In altri casi (8) è stato evidenziato come la stessa lettura della norma alla luce del principio di tassatività dovrebbe far propendere per una restrizione della fattispecie incriminatrice alla sola mistificazione dell'origine imprenditoriale, posto che nella prima parte si fa espresso riferimento alla alterazione dei dati riguardanti "nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri" e non elementi concernenti il luogo di produzione.

Ciò tanto più ove si consideri la stessa funzione del marchio, "strumento di identificazione per il consumatore, tipico del regime concorrenziale, che gli consente di distinguere e di scegliere tra vari prodotti dello stesso genere offerti dal mercato (...) con una funzione di indicazione di provenienza di un determinato prodotto da un determinato nucleo imprenditoriale, garantendo, quindi, il marchio anche almeno indirettamente e tendenzialmente la costanza qualitativa del prodotto rispetto agli altri che lo hanno preceduto".

Per salvaguardare il diritto degli operatori commerciali ad una certa flessibilità produttiva ed evitare la criminalizzazione di pratiche commerciali non solo ampiamente diffuse, ma addirittura tipizzate nel nostro ordinamento, la Corte, dunque, nel 1999 ha definitivamente statuito che: "non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio.

Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste per legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 c.p. in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore" (9).

La pronuncia è forse la più nota per l'ampiezza delle concessioni all'attività di terziarizzazione, arrivando ad ammettere come lecita e legittima sul piano penale l'immissione in commercio di prodotti contenenti in etichetta indicazioni "erronee o imprecise" sull'origine geografica della merce, purché il committente possa garantirne i contenuti intrinseci con il proprio know-

how produttivo salvaguardando per un verso l'interesse del consumatore alla garanzia sullo standard qualitativo del prodotto, per altro verso la lealtà commerciale connessa alla salvaguardia delle condizioni di corretta concorrenzialità sul mercato.

3) L'intervento normativo del 2003

Nel 2003 il Parlamento italiano con l'approvazione della legge 350 (finanziaria 2004), è intervenuto sulla materia, stabilendo nell'art. 4 co. 49 che:

" L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»."

La disposizione, per quanto qui interessa, presenta un certo grado di problematicità sia in ordine alla individuazione della normativa europea pertinente per la corretta individuazione dell'origine delle merci, sia per la definizione di "indicazione fallace", che, attraverso l'impiego dell'espressione "segni, figure o quant'altro possa risultare ingannevole", lascia ampio spazio alla fervida fantasia degli interpreti chiamati ad applicarla.

Il dettato normativo è stato infatti immediatamente recepito come un "superamento" della vecchia distinzione giurisprudenziale fra "provenienza imprenditoriale" e "origine geografica", con il conseguente moltiplicarsi di provvedimenti di sequestro di merci con etichettature ritenute "false" perché non in linea con la normativa doganale comunitaria, o "fallaci" in quanto evocative del made in Italy per prodotti fabbricati all'estero.

A titolo esemplificativo basti citare le due circolari dell'Agenzia delle Dogane prot. 4830 del 8.6.2004 e n. 20/D prot. 74 del 13.5.2005, in cui è stato attribuito alla norma il significato di una estensione dell'applicazione del 517 c.p. alle ipotesi di import-export di prodotti con indicazioni di origine o provenienza "false o fallaci", riferendo le prime alla violazione della normativa doganale comunitaria, mentre le seconde "anche alle ipotesi in cui, in mancanza di una qualunque

indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "ITALY", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia etc...)" (10).

4) La posizione della Cassazione

L'impostazione citata, come facilmente prevedibile, ha determinato un nuovo intervento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla tenuta dell'interpretazione tradizionale in materia di estensione dell'art. 517 c.p. alla luce delle nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2004.

Il Giudice di Legittimità con due sentenze di notevole importanza (sentenza nr. 3352 del 2.2.05 "Fro", e sentenza nr. 13712 del 14.5.2005 "Legea") ha tuttavia, in questa prima fase, riportato la questione entro i ben noti binari della tradizione.

Le due vicende sono sostanzialmente assimilabili: nel primo caso si trattava di un sequestro preventivo di una partita di elettrodi per saldatura nella cui etichetta era stata omessa ogni indicazione circa l'origine rumena, trovandosi solo il nome, la ragione sociale e la sede del venditore stabilito nella CE seguito dal termine ITALY. Nel secondo caso si trattava invece di capi di abbigliamento sportivo appartenenti alla nota *griffe* italiana, fabbricati in Cina ma recanti solo il nome della casa di moda seguito ancora una volta dal termine ITALY.

Orbene, la Suprema Corte in entrambe queste sentenze ha respinto la tesi che vedeva nella specificazione del termine "Italy" una violazione dell'art. 517 c.p. alla luce del disposto della legge 350/04, basando il suo ragionamento su due ordini di considerazioni.

Per quanto riguarda la c.d. "fallace indicazione di provenienza" secondo la Cassazione nulla nella formulazione della legge finanziaria 2004 autorizzerebbe a ritenere superata la precedente impostazione, posto che, in caso contrario, per il rispetto del principio di offensività, il Legislatore avrebbe dovuto soffermarsi con ben maggiore dovizia di particolari sull'ambito di applicazione della sanzione penale, per chiarirne i la ratio, confini e le modalità applicative.

Ed infatti, secondo la Corte, "allo stato attuale della legislazione solo in alcuni casi la legge ha attribuito rilevanza al luogo ed ha quindi imposto una specifica indicazione del luogo di origine delle merci e dei prodotti, e ciò ha fatto sempre in modo espresso ed in quei casi in cui fattori climatici o ambientali possono avere una incidenza sulla qualità del prodotto (ad es. in tema di denominazioni di origine protetta, o di indicazioni geografiche protette o di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari e così via).

Dal che deriva che una così ampia estensione della fattispecie penale anche a casi che sarebbero palesemente irrilevanti al fine dell'interesse perseguito dalla norma (...) comporterebbe un dubbio di legittimità costituzionale della disposizione sotto il profilo della sua manifesta irrazionalità e della violazione del principio di offensività (...)" (11).

Quanto poi alla c.d. "falsa indicazione di provenienza" secondo la Corte l'ipotesi sarebbe necessariamente confinata allo scorretto impiego del **marchio** "made in Italy", mentre ne resterebbero escluse tutte le semplici indicazioni geografiche contenenti il termine "Italy" in etichetta.

La norma, infatti, specifica chiaramente che la violazione rilevante attiene alla "stampigliatura **«made in Italy»** su prodotti e merci non originari dall'Italia", e non a tutte le altre ipotesi che resterebbero eventualmente confinate entro i limiti della sanzione amministrativa ex art. 2 d.lgs. 109/92.

Ed infatti, secondo la Corte, "il co. 49 dell'art. 4 in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazioni di "provenienza" del prodotto, e, per i motivi indicati, deve ritenersi che si riferisca alla provenienza come è sempre stata pacificamente intesa, ossia alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato.

Il secondo periodo riguarda invece la tutela del marchio "made in Italy" (marchio la cui disciplina è demandata ad un regolamento delegato) e dispone che costituisce falsa indicazione l'apposizione di questo marchio su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine.

Ne consegue che i criteri utilizzati dalla normativa europea per stabilire l'origine di un prodotto sono richiamati e possono essere utilizzati solo in relazione alla apposizione del marchio "made in Italy" e non anche per le false indicazioni di provenienza di cui al primo periodo (che continuano a essere quelle previste dal diritto vivente), e ciò sia perché il primo periodo parla di provenienza e non di origine, sia perché la prima parte del secondo periodo limita chiaramente il richiamo alla normativa europea (dettata per la applicazione della tariffa doganale e per altri limitati effetti) alla sola falsa indicazione della stampigliatura "made in Italy" (12).

La Cassazione, in entrambe le sentenze, ha poi sottolineato come oggi, alla luce dell'art. 23 del nuovo Codice della Proprietà Industriale, le considerazioni svolte trovino elementi di ulteriore conforto, ove si consideri la possibilità di cedere in licenza il proprio marchio anche a soggetti terzi che non risiedono sul territorio nazionale (13).

Se infatti "fosse vera l'interpretazione seguita dal Tribunale del Riesame (estensione dell'applicabilità dell'art. 517 c.p. ex l. 350/03 n.d.r.) il Legislatore avrebbe non solo ampliata la portata precettiva dell'art. 517 c.p. (e delle altre disposizioni penali che fanno capo all'origine e provenienza del prodotto) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti, ma avrebbe anche modificato la funzione di garanzia qualitativa che attualmente ha anche il marchio, incidendo non solo sulla liceità dei casi in cui il titolare appone il proprio marchio su prodotti fatti realizzare da terzi, ma anche sulla latitudine della facoltà per il titolare di concedere in licenza il

marchio". In quest'ottica la nuova disposizione, infatti, avrebbe *"attribuito rilevanza indifferenziata alla provenienza materiale del prodotto, ossia avrebbe individuato in via generale ed indifferenziata nella provenienza materiale del prodotto da una determinata fabbrica un carattere del prodotto essenziale nell'apprezzamento del pubblico, con rilevanti conseguenze sia sulla liceità della licenza di marchio, sia sulla praticabilità e la portata della diffusissima scelta del marchio commerciale in cui è assoluta ed originaria la scissione tra marchio e produttore"* (14).

Anche sotto questo profilo, dunque, l'estensione della portata dell'art. 517 c.p. si scontrerebbe con l'insorgenza di un insanabile contrasto con le norme civilistiche del nostro ordinamento.

5) Le modifiche della l. 350/03

Gli interventi della Corte, limitando fortemente la portata delle disposizioni contenute nella finanziaria 2004, hanno spinto il Legislatore italiano ad intervenire nuovamente nel 2005 con un decreto (D.L. 35/05) convertito in legge 80/05 che alla formulazione dell'art. 4 co. 49 l. 350/03 ha **aggiunto la parola "origine"**, rideterminando così il testo della norma come segue: *"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale (...)".*

L'intervento è stato interpretato come prova della volontà del Legislatore di colpire come fallaci o ingannevoli tutte le merci recanti un'etichettatura che, anche con il solo silenzio, possa indurre il consumatore a ritenere "di origine nazionale" un prodotto in realtà semilavorato all'estero, smentendo così l'interpretazione della Corte di Cassazione.

Ed infatti l'aggiunta del termine origine non potrebbe avere altra spiegazione se non l'intenzione di rimarcare l'importanza della tutela del consumatore e del mercato anche rispetto alla verità delle informazioni sulla provenienza geografica del prodotto, assurda a "valore" e quindi bene giuridico proteggibile anche per via penale.

6) Il "ripensamento" del 2006

Alla luce della modifica normativa del 2005 la Corte di Cassazione con la **pronuncia nr. 2648/06**, pur non disconoscendo totalmente quanto sino ad oggi elaborato in materia di estensione della copertura penale offerta dall'art. 517 c.p., **ha ritenuto necessario apportare significative correzioni per tutti quei prodotti che devono in misura più o meno ampia la propria notorietà commerciale al potere evocativo del "made in Italy", ivi compresi i prodotti alimentari.**

Il Supremo Collegio, infatti, partendo dalla considerazione per cui l'art. 517 avrebbe il compito di tutelare almeno due distinti beni giuridici (lealtà commerciale da un lato, tutela del consumatore dall'altro), ha sottolineato che per alcuni prodotti la "delocalizzazione" non può essere considerata un fattore "neutro", incidendo largamente sulla qualità degli stessi.

Risulterebbe infatti notorio come- ad esempio nel caso dell'abbigliamento- oltre alla qualità dei tessuti ed al design, larga parte del valore aggiunto del prodotto discenda dalla professionalità della mano d'opera impiegata, che, a giudizio della Corte, all'estero non potrebbe garantire il medesimo livello di esperienza e specializzazione dell'Italia.

Peraltro, secondo il Giudice di Legittimità, l'osservazione sarebbe contenuta *in nuce* già nella giurisprudenza precedente ove questa ammetteva l'esistenza di eccezioni alla generale indifferenza della provenienza geografica del prodotto, sicché l'interesse in gioco in questi casi *"oltre che legittimo e concreto, si colloca oltre la categoria degli interessi ispirati da ragioni meramente ideologiche- quali la volontà di favorire l'impiego di manodopera nazionale o il rifiuto di acquistare prodotti provenienti da paesi ove non è sufficientemente tutelato il lavoro minorile- e la sua correttezza si evince a contrariis in casi come questo- di settori merceologici particolarmente apprezzati a livello mondiale- ove il produttore fornisce maliziosamente al consumatore avere se non addirittura fallaci indicazioni con l'intento taciuto ma evidente di conferire al prodotto una maggiore affidabilità promuovendone in definitiva l'acquisto"*.

L'elemento determinante nel mutamento dell'opinione della Corte è poi ulteriormente chiarito ove il Giudice di Legittimità afferma che *"il D.L. 35 del 2005, convertito in legge 80 del 2005, è potenzialmente idoneo a mettere in crisi il concetto di "origine e provenienza" quale elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte. Nel suo art. 12 si escludono infatti dai benefici di cui alla legge 100 del 1990, al d.lvo 143 del 1998 ed alla legge 273 del 2002 le imprese che non prevedono il mantenimento in Italia anche di una parte sostanziale delle attività produttive. Si tratta di un altro sia pure modesto segnale in direzione della rilevanza del luogo della materiale produzione del bene, anche se nascente da preoccupazioni diverse da quelle di cui sinora si è trattato"*.

La Corte, in sostanza, parrebbe prendere atto che quantomeno a livello normativo la questione della tutela del Made in Italy ha assunto contorni di vero e proprio allarme, si da richiedere interventi decisamente più risoluti che in passato. In tal senso l'apertura alla sanzione penale sembra rappresentare, almeno nelle presunte intenzioni del Legislatore, una prima necessaria risposta all'aggressione internazionale del nostro mercato, in attesa di trovare risposte più strutturali tanto in termini di prevenzione, quanto di "reazione economica" al trend negativo.

7) Alcune considerazioni in chiave critica con particolare riferimento alle ricadute nel settore alimentare

La sentenza 2648/06 della Cassazione si presta ad alcune considerazioni in chiave critica per l'inevitabile incertezza che essa genera nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni in sé estremamente generiche e, se erroneamente declinate, persino contrarie alla pertinente disciplina comunitaria.

Le considerazioni che seguono muovono da alcuni punti nodali della sentenza, i cui elementi di novità possono essere così riassunti:

- 1) in determinati settori il "made in Italy" costituirebbe un valore aggiunto "per sé", a prescindere da ogni necessaria dimostrazione di un maggior contenuto qualitativo della merce oggetto della fattispecie materiale. Il tasso qualitativo dei prodotti italiani sarebbe infatti immediatamente percepito dal consumatore, invogliato all'acquisto da un presunto maggiore know-how produttivo nazionale e, quindi, da una superiorità del prodotto.
- 2) Il mutamento normativo portato dalla l. 350/03, nella sua versione attuale, mostrerebbe un certo ripensamento del Legislatore sul ruolo e la funzione general-preventiva dell'art. 517 c.p., i cui confini tradizionalmente disegnati dalla giurisprudenza risulterebbero oggi allargati in funzione delle nuove forme di aggressione dell'economia nazionale.
- 3) La nuova interpretazione degli ambiti applicativi dell'art. 517 c.p. troverebbe infine giustificazione nella stessa giurisprudenza tradizionale, che ha sempre ammesso l'esistenza di eccezioni per prodotti di particolare qualità. L'attuale visione della Cassazione se ne discosterebbe dunque solo per l'ampiezza delle conseguenze che ne vengono tratte, avendo allargato la tutela ad intere categorie di prodotto (abbigliamento italiano, alimenti italiani etc...), in luogo delle singole produzioni ben identificate dalla legge o dalla notorietà sul mercato.

7.1) Profili di diritto comunitario

In primo luogo pare opportuno rilevare una certa ambiguità della giurisprudenza in commento nella parte in cui la Corte di Cassazione sembra avvallare la "confusione" del Tribunale fra la disciplina doganale e quella dell'etichettatura dei prodotti.

La Corte, infatti, rifacendosi alla stessa l. 350/03, riferisce *tout-court* la nozione comunitaria di origine alle sole categorie contenute nel codice doganale europeo, testualmente affermando che in base alla normativa comunitaria "**richiamando l'art. 24 del regolamento CEE 2931/92 del 1992, per luogo di origine del prodotto deve intendersi quello dell'ultima trasformazione**".

Il riferimento esclusivo alla norma, tuttavia, non pare corretto poiché tende ad attribuire al codice un ruolo nella regolamentazione commerciale e consumeristica che non possiede.

Il 4° considerando introduttivo del regolamento, infatti, chiarisce che la normativa doganale lascia impregiudicate "*le disposizioni particolari stabilite in altri settori*" con particolare riferimento alla normativa agricola, statistica o di politica commerciale, mentre l'art. 22 con specifico riferimento all'origine geografica delle merci, afferma inequivocabilmente che "*gli*

articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per: a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine".

E' dunque evidente come il riferimento univoco alla disciplina doganale per identificare i criteri di individuazione dell'origine delle merci sia quantomeno deficitario, se non del tutto erroneo, tendendo ad attribuire alla norma una funzione che non possiede, in pacifica violazione delle stesse premesse del regolamento (15).

Invero, se per i prodotti tessili la disciplina comunitaria vigente nulla prevede (16), nel settore che qui interessa la normativa sull'origine appare alquanto frammentata e non può tutt'oggi contare su di una nozione unitaria che ne consenta l'identificazione.

La direttiva 2000/13 CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari, infatti, pur facendo ampio riferimento all'origine, non ne fornisce alcuna definizione, limitandosi ad imporre il divieto di indicazioni ingannevoli in materia (cfr. art. 2) nonché l'obbligo di specificazione qualora "*l'omissione possa indurre in errore il consumatore circa la provenienza effettiva del prodotto alimentare*" (art. 3).

Il deficit, peraltro, non può essere colmato mediante l'integrazione della disposizione orizzontale con normative verticali specifiche: in alcuni casi, infatti, queste mal si prestano allo scopo della definizione di una nozione unitaria di "indicazione di provenienza", mentre in altri casi presentano le medesime lacune della disciplina sull'etichettatura degli alimenti.

Il regolamento 510/06 CE (17) relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, stabilisce che per indicazione geografica si può intendere "*il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata*" (18).

La definizione, certamente più ampia di quella contenuta nel codice doganale, pone l'accento sulla variabilità degli elementi che caratterizzano la denominazione del prodotto (19), con particolare riferimento alla incidenza dei fattori "qualitativi" legati all'ambiente di provenienza.

Essa tuttavia non può essere utilizzata per definire l'origine dei prodotti alimentari industriali, perché appartiene all'ambito delle "*denominazioni o indicazioni geografiche*" che certificano un nesso qualitativo fra il luogo di origine ed il prodotto, mentre nel caso del "made in..." siamo di fronte ad una semplice "*indicazione di provenienza*", ossia di una attestazione

circa la semplice origine in un determinato luogo **senza alcuna concessione al legame fra l'ambiente e le sue caratteristiche**.

Nel campo della normativa sulla pubblicità ingannevole e gli atti di concorrenza sleale troviamo più volte riferimenti alla necessità della tutela del consumatore e dei competitors dall'utilizzo ingannevole di riferimenti geografici nei prodotti di consumo.

A titolo esemplificativo la direttiva 84/450 CEE (20), come modificata dalla direttiva 2005/29 CE (21), stabilisce che una pubblicità può essere ritenuta ingannevole se fa erroneamente riferimento alle caratteristiche del prodotto o alla sua origine geografica.

La norma, tuttavia, non definisce cosa debba intendersi per "origine", né richiama alcuna disciplina specifica per accertarne il significato.

A livello internazionale, poi, la disciplina dell'origine è oggetto di complessi negoziati intrapresi all'indomani della stipula degli Accordi allegati al Trattato di Marrakesh istitutivo dell'OMC.

Infatti l'Accordo OMC relativo alle regole d'origine *"porta tale materia sotto la copertura della disciplina multilaterale degli scambi, predisponendo principalmente la messa in opera di un dettagliato processo di armonizzazione delle regole di origine non preferenziali, con il dichiarato obiettivo di garantire maggiori certezze nella gestione del commercio mondiale, quindi di aumentare la prevedibilità e la trasparenza del sistema di scambi internazionali"* (22).

I negoziati, finalizzati alla creazione di un testo unico contenente le regole di identificazione dell'origine non preferenziale delle merci, sono condotti da due comitati (Comitato sulle Regole d'Origine - CRO, con sede a Ginevra, e Comitato Tecnico sulle Regole d'Origine - CTRO dell'OMD, con sede a Bruxelles), i cui lavori tuttavia si sono protratti ben oltre i tre anni inizialmente previsti, e sono tutt'oggi in corso.

La difficoltà dell'elaborazione testimoniano le molte divergenze sulla materia e la sua estrema delicatezza per il commercio internazionale.

Il complesso e frammentato quadro normativo descritto spinge quindi a domandarsi se in un prodotto industriale, le cui caratteristiche, per definizione, non sono influenzabili da fattori climatico-ambientali, la ricetta, il controllo qualitativo dell'azienda, o, nel caso dell'abbigliamento, il design, non costituiscano parametri predominanti ai fini dell'identificazione dell'origine, tali da far passare in secondo piano l'aspetto materialmente produttivo (23).

L'estensione del ragionamento della Cassazione all'intera categoria dei prodotti alimentari rischia poi di condurre l'intera disciplina in oggetto ad una sorta di contrasto con la normativa comunitaria sotto un duplice profilo: in primo luogo parrebbe infatti avallare la tesi per cui in presenza di un prodotto di cui l'Italia vanta una notevole tradizione produttiva (come l'alimentare) l'origine non-italiana della lavorazione debba necessariamente essere specificata in etichetta onde

evitare di fornire al consumatore una indicazione "fallace" penalmente rilevante ai sensi della l. 350/03. Il che, ovviamente, contrasta con quanto specificato dalla direttiva 2000/13 CE ove, come detto, l'indicazione dell'origine è ritenuta obbligatoria solo quando assuma un rilievo qualitativo per il consumatore (24).

L'indicazione, qualificandosi come eccezione alla generale irrilevanza del dato, è stata fra l'altro interpretata dalla giurisprudenza comunitaria in senso restrittivo, avendo la Corte di Giustizia ribadito che l'individuazione dei casi di obbligatorietà dell'indicazione dell'origine deve essere tassativamente condotta sulla base della normativa positiva, e non per via meramente interpretativa.

Così, a titolo esemplificativo, nella sentenza 25 Luglio 1991 (causa C-32/90 (25)) la Corte ha stabilito che ***"La Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull'etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE (26), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità"***.

Le motivazioni della contrarietà della normativa e della giurisprudenza comunitaria ad una estensione generalizzata dell'obbligo di etichettatura di origine sono state peraltro ben chiarite dalla Dottrina, ove si legge che *"omettere l'indicazione dell'origine o della provenienza non è normalmente idoneo ad indurre in errore il consumatore: il diritto comunitario non esclude che quanti ritengano qualificante l'origine della materia prima impiegata possano darne atto in etichetta. Fuori da questi casi il consumatore sa di acquistare un prodotto anonimo quanto alla materia prima agricola impiegata; l'indicazione dell'origine, che sia priva di riflessi qualitativi e idonea a trarre in inganno, costituisce allora un aggravio inutile perché non difende esigenze effettive dei consumatori"* (27).

In secondo luogo la Corte ha sottolineato come tale specificazione risulti tanto più doverosa quando in etichetta sia indicato un soggetto giuridicamente diverso da quello che ha effettuato la lavorazione materiale del prodotto.

Nella sentenza in commento, infatti, si legge che *"pur considerando che il disegno ed il tessuto sono italiani, resta pur sempre il fatto che la lavorazione del prodotto è avvenuta all' estero ad opera di un'azienda avente personalità giuridica diversa dalla srl Alfa ma soprattutto ad opera di maestranze che non hanno la stessa tradizione di quelle italiane in questo settore specifico. E questa circostanza era taciuta nell'etichetta apposta sui capi di abbigliamento sequestrati dalla Dogana (...). Restando nel solco di tale orientamento, che prevede come in taluni casi il luogo di produzione debba comunque essere indicato, l'ordinanza stessa - lungi dall'essere priva di motivazione o affetta da motivazione solo apparente e*

dunque in contrasto con il precetto sancito a pena di nullità di cui all'art. 125 co. 3 c.p.p. - dà contezza del proprio convincimento, che nella specie cioè, per la particolare importanza che assumeva nel processo produttivo la qualità della manodopera e per essere comunque l'autore della materiale produzione soggetto economico formalmente diverso (la società moldava CSM Uniform srl) dall'azienda di cui l'indagato era legale rappresentante, la tutela della buona fede del consumatore richiedesse l'indicazione del luogo di produzione che invece non risultava dall'etichetta apposta sui capi di abbigliamento".

Ancora una volta la generalizzazione non tiene conto della normativa comunitaria.

Quanto ai prodotti tessili è già stato osservato che in assenza di disposizioni specifiche l'imposizione dell'etichettatura d'origine del prodotto può costituire violazione dell'articolo 28 TCE, creando potenzialmente un ostacolo tecnico alla circolazione delle merci, e finendo per sollecitare dinamiche discriminatorie sul mercato (28) non giustificate da caratteristiche obiettive dei prodotti industriali in oggetto.

Per i prodotti alimentari (29) l'interpretazione della l. 350/03 data dalla Cassazione, muovendo dal presupposto di ritenere ingannevole per il consumatore l'indicazione del solo indirizzo del venditore stabilito, confondibile, secondo il nostro giudice di legittimità, con il luogo di provenienza del prodotto, finirebbe per collidere con l'art. 3 della direttiva 2000/13 CE, ove è espressamente prevista la possibilità di sostituire al nome del produttore il nome del venditore stabilito nella CE, come confermato peraltro dalla stessa giurisprudenza comunitaria.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, tale possibilità è pacifica posto che "l'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva ha per «obiettivo principale di permettere al consumatore di stabilire un contatto con uno degli operatori della fabbricazione o della commercializzazione del prodotto al fine di potere, se necessario, trasmettere le sue critiche positive o negative relative al prodotto acquistato» (risposta della Commissione all'interrogazione scritta, n. E-2170/95 del 28 luglio 1992, GU C 340, pag. 19).

18 Questo obiettivo può essere conseguito solo se il responsabile del prodotto sia facilmente identificabile dal consumatore finale(...)

19 Per questa ragione il legislatore comunitario ha stabilito, ai fini delle regole di etichettatura dei prodotti alimentari, norme diverse per gli operatori, a seconda che essi siano fabbricanti o condizionatori, da un lato, oppure venditori, dall'altro. Per quanto concerne i primi, l'etichettatura del condizionamento può indicare indifferentemente gli estremi di un fabbricante o di un condizionatore stabilito o no nella Comunità mentre, per i secondi, l'etichettatura può menzionare gli estremi di un venditore solo se esso è stabilito nella Comunità."

Alla luce di queste considerazioni occorre infine domandarsi se le regole poste dalla direttiva 2000/13 CE possano estendersi anche alle importazioni dirette da

Paesi terzi, o se, in questi casi, non possa ritenersi legittimo per uno Stato membro imporre le proprie regole per i prodotti destinati alla commercializzazione esclusiva nel proprio territorio.

In proposito si può osservare come la norma comunitaria abbia fra le proprie finalità la creazione di un nucleo di garanzie minime comuni a tutti gli Stati, che salvaguardino al contempo il diritto del consumatore ad una informazione chiara e trasparente e le libertà economiche degli operatori del mercato.

Rispetto a questi principi "di base" deroghe unilaterali porterebbero con sé inevitabili riflessi sulla disciplina comune difficilmente governabili: basti pensare che un prodotto immesso in libera pratica attraverso lo sdoganamento in uno Stato membro può poi circolare liberamente in tutto il territorio comunitario, sicché la creazione di regole diverse finirebbe per generare vantaggi per l'importazione in uno Stato membro piuttosto che in un altro. Per altro verso, almeno potenzialmente, l'intervento unilaterale dello Stato comporta sempre la limitazione dell'iniziativa economica di altri operatori comunitari che possano essere interessati a quel mercato, come avviene ad esempio nel caso di un'azienda francese che intenda importare dalla Cina prodotti dolciari per la commercializzazione in Italia facendoli sdoganare direttamente a Genova.

A ciò si aggiunga che l'applicabilità della direttiva anche alle importazioni da Paesi terzi sembrerebbe giustificata anche dal regolamento comunitario 178/02 CE, ove afferma che "gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute".

L'estensione pare certamente applicabile anche alle regole di etichettatura, sicché allo stato sembrerebbe possibile ritenere la direttiva comunitaria di applicazione necessaria anche per queste fattispecie, cui si estenderanno, dunque, tutte le riflessioni già fatte in ordine all'orientamento della Corte di Cassazione.

7.2) Profili di diritto interno

Dal punto di vista strettamente interno pare in primo luogo opportuno richiamare l'interpretazione dell'art. 4 co. 49 l. 350/03 nella visione tradizionale della Corte di Cassazione, secondo cui l'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 517 c.p. ai prodotti recanti in etichetta la parola ITALY senza alcuna indicazione sulla reale origine del semilavorato estero deve essere ritenuta eccessiva perché nulla nella nuova normativa autorizza a ritenere superato il concetto di "origine imprenditoriale" elaborato dalla giurisprudenza di legittimità tradizionale.

Una impostazione differente infatti aprirebbe un insanabile contrasto logico e giuridico fra rami diversi dello stesso ordinamento nazionale, posto che il diritto privato conosce e fa ampio uso di figure contrattuali in

cui il "committente" appalta o terziarizza una parte delle lavorazioni proprio sul presupposto che il terzista non figuri né compaia al momento dell'immissione al consumo del prodotto.

L'impostazione, tutt'oggi valida, trova conforto in diversi spunti normativi.

L'art. 1 della l. 192/98 sulla subfornitura conferma, infatti, che: *"con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente"*.

L'importanza del "controllo" esercitato dal committente è ribadita anche nell'art. 4 della legge (divieto di interposizione) e nell'art. 7 (proprietà del progetto), a testimonianza di come l'ordinamento ritenga vitale garantire la **"qualità del prodotto"** più che la semplice origine geografica, individuando nel know-how dell'azienda committente la vera garanzia per il consumatore e per il mercato.

L'art. 23 del nuovissimo *"Codice della proprietà industriale"*, ribadisce l'assunto, ammettendo la cessione del solo marchio in licenza- anche all'estero- con unico limite *"il mantenimento del livello qualitativo"* garantito dall'azienda cedente. Nulla quanto alla necessità di indicare obbligatoriamente in etichetta la diversa provenienza - anche geografica- del prodotto (30).

Peraltro, ammesso e non concesso che l'outsourcing estero non consenta un controllo adeguato sul piano qualitativo, del tutto opinabili appaiono le conclusioni circa la presunta *"migliore qualità"* delle maestranze nazionali, perché queste non solo possono non avere alcuna professionalità specifica, ma potrebbero- come ormai accade di frequente- essere addirittura costituite da cittadini stranieri che lavorano sul territorio italiano, sicché anche sul piano puramente fattuale la pronuncia in questione mostra alcuni evidenti limiti.

Dal punto di vista più strettamente penalistico l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 517 c.p. e della l. 350/03 offerto dalla sentenza in commento suscita qualche perplessità sul piano dei principi di offensività, tassatività e logicità.

Quanto al primo aspetto l'apertura della Cassazione alle letture più "espansive" dell'art. 517 c.p. consente l'attribuzione di rilievo penale anche ai casi pacificamente estranei all'intento protettivo manifestato dal Legislatore, con una ingiustificata dilatazione della copertura penale della fattispecie. Nei casi più evidenti (come la subfornitura o l'outsourcing produttivo) si potrebbe anzi pervenire al risultato di ritenere penalmente rilevante ciò che l'ordinamento civile ha tipizzato ed ammesso senza riserve.

Quanto poi all'aspetto della tassatività, allo stato attuale occorre ribadire che la normativa comunitaria ha evidenziato solo pochi casi in cui l'origine del prodotto assume importanza essenziale nelle scelte del consumatore, tutti connotati da una effettiva incidenza qualitativa dei fattori ambientali sulle caratteristiche della merce.

L'apertura a valutazioni diverse, svincolate da parametri oggettivamente misurabili, quali, ad esempio, la rinomanza di certe tradizioni produttive, non può che generare preoccupazioni per il margine di incertezza nell'applicazione delle norme e nella definizione dei contorni di ciò che è ritenuto penalmente illecito (31).

Infine sul piano della logicità occorre segnalare un possibile paradosso generato dall'estensione dell'area applicativa dell'art. 517 c.p. all'origine geografica dei prodotti industriali.

Com'è noto il decreto legislativo 297/04 (32) - successivo alla l. 350/03 - ha introdotto in Italia sanzioni per il caso di violazione della normativa comunitaria sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette.

La norma, in particolare, colpisce con sanzioni amministrative pecuniarie tutti i tentativi di imitazione, usurpazione ed indebito sfruttamento delle indicazioni geografiche nazionali, fra cui rientra certamente l'evocazione del luogo di origine da parte di prodotti similari realizzati all'estero.

Orbene, alla luce dell'interpretazione della l. 350/04 fornita dalla Cassazione la protezione della semplice indicazione di provenienza dei prodotti alimentari industriali (che, come è noto, non certifica alcun legame "qualitativo" con l'ambiente ove l'alimento è prodotto o confezionato) finirebbe per ricevere una tutela decisamente più ampia ed incisiva della sanzione amministrativa comminata dal d.lgs. 297/04 per il caso di contraffazione delle denominazioni d'origine.

Nel primo caso, infatti, l'utilizzo abusivo di indicazioni di provenienza geografica non corrette potrebbe determinare l'incriminazione penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 517 c.p. Nel secondo caso i prodotti di maggior pregio e delicatezza (es. Prosciutto di Parma, Grana Padano etc...) verrebbero difesi con una sanzione pecuniaria di natura amministrativa che, grazie al meccanismo del pagamento in misura ridotta, potrebbe ammontare appena a qualche migliaio di euro.

Anche sotto questo profilo, dunque, l'interpretazione della l. 350/03 ancorata all'origine "geografica" anziché "imprenditoriale" sembra condurre a risultati incompatibili con l'ordinamento, e, dunque, non accettabili.

8) Conclusioni

Benché l'osservazione della Cassazione secondo cui *"la normativa che disciplina la materia è indubbiamente in movimento alla ricerca di un punto di equilibrio fra fenomeni diversi e virtualmente contrastanti quali la globalizzazione, la necessità di sostenere la capacità concorrenziale delle imprese nazionali ricorrendo alla*

delocalizzazione della produzione ma anche quella di apprestare una efficace tutela di un consumatore sempre più esigente", risulti a grandi linee condivisibile, l'exkursus giurisprudenziale e le brevi riflessioni dei paragrafi che precedono mostrano l'opportunità di una maggiore riflessione in materia, tenendo come necessario punto di partenza l'attenta osservanza delle disposizioni comunitarie ed il pieno rispetto del principio della libera circolazione delle merci.

Il tentativo del Legislatore italiano di tracciare una naturale equivalenza fra la rinomanza delle produzioni nazionali e la qualità dei prodotti, infatti, non solo pare condurre ad un contrasto con la disciplina comunitaria pertinente, ma non sembra nemmeno cogliere fino in fondo il reale atteggiamento del mercato e gli interessi effettivi dei consumatori.

L'esperienza dei grandi marchi, citata dalla stessa Cassazione, conferma in molti casi come l'acquirente medio tenda a fidarsi di più del know-how aziendale o a privilegiare altri parametri rispetto al semplice luogo di

fabbricazione: magliette della Nike, della Adidas o di altre note griffe della moda mostrano la loro manifattura cinese, indiana, etc... senza perdere, per questo, quote di mercato. La carne argentina occupa considerevoli quote di mercato in Italia, così come il formaggio svizzero o olandese, alcuni insaccati tedeschi etc... Moltissime aziende italiane, infine, hanno delocalizzato all'estero le proprie produzioni, senza abbattere gli standard qualitativi e senza perdere quote di mercato.

Siamo quindi così sicuri che per il consumatore medio il luogo della manifattura materiale di un prodotto costituisca un "valore aggiunto" cui prestare grande attenzione e capace di influenzare in modo determinante le scelte di consumo?

Il rischio di una visione troppo rigida potrebbe essere la forte penalizzazione della nascente vocazione internazionale della nostra piccola e media impresa, a fronte della difesa di valori la cui portata e la cui consistenza devono essere ancora verificate.

NOTE

1) Pubblicata in questa *Rivista* nel numero di Marzo 2006 pag. 70. Ivi si veda il commento di A. MONTAGNA, I prodotti agroalimentari e la tutela penale della loro origine, pp. 63 e ss.

2) Ringrazio l'AVV. GIUSEPPE ROMANO per il prezioso confronto sulla materia oggetto del presente lavoro.

3) Grassetto aggiunto.

4) Sulla interpretazione dell'art. 517 c.p. in ordine all'origine geografica dei prodotti industriali da parte della giurisprudenza di legittimità si veda V. PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi*, Padova, Cedam, 2003.

5) Che, peraltro, proprio per questa loro peculiarità nel panorama delle produzioni alimentari oggi godono di una disciplina sanzionatoria autonoma.

6) Il contratto di subfornitura ha certamente assunto negli ultimi anni un respiro internazionale, grazie anche alla progressiva globalizzazione delle filiere produttive. La Commissione europea, nell'intenzione di pervenire ad una vera e propria "armonizzazione" della materia, ha approvato delle linee guida, i cui contenuti sono stati ampiamente recepiti dalla legge 18.06.1998 n. 192, che ha "tipizzato" nel nostro ordinamento il contratto di "subfornitura".

7) Direttiva 2000/13 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in *GUCE* L 109 del 6.5.2000, pp. 29 e ss.

8) Cfr. Tribunale di Torino 12.10.2984, Agnelli, in *Foro Italiano*, 1985, II, p. 235.

9) Cfr. Cass. Sez. III, sentenza 214438/1999. Il grassetto e le sottolineature sono aggiunte.

10) Cfr. circolare Ag. Dogane 13.5.2005.

11) cfr. sentenza nr. 3352 del 2.2.05 "Fro".

12) Cfr. sent. *Fro*, cit.

13) Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "*Codice della proprietà industriale*", pubblicato in *GURI* n. 52 del 4 marzo 2005, Supp. Ord. n. 28, il cui articolo 23 testualmente recita: "*Trasferimento del marchio*."

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

14) Cfr. sent. *Fro*, cit.

15) La ricostruzione di una nozione unitaria di origine nel diritto comunitario alla luce delle diverse normative che a vario titolo la contemplano è operazione troppo lunga per poter essere affrontata all'interno di questo lavoro. Per quanto qui interessa mi limiterò dunque semplicemente a rilevare a fini critici la presenza di una pluralità di fonti in materia, onde evidenziare alcuni limiti del

ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione. Per maggiori approfondimenti si veda P. BORGHI, Il 'made in Italy' nella disciplina italiana e comunitaria, con particolare riferimento agli alimenti, in *Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica on line* all'indirizzo <http://www.diritto.it>, sezione di diritto alimentare.

16) Il che determina l'applicabilità dell'art. 28 TCE a tutte le ipotesi di imposizione unilaterale di etichettature d'origine da parte degli Stati Membri, stante il potenziale ostacolo alla libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e la possibilità di innescare dinamiche ingiustamente discriminatorie da parte dei consumatori sui mercati nazionali.

17) Regolamento 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in GUUE L 93 del 31.3.2006, pp. 12 e ss. Per ragioni di contenimento di spazio non è stata riportata la definizione di denominazione d'origine ivi contenuta, per la quale si rinvia al testo della norma.

18) Cfr. art. 2 lett. b) reg. 510/06 CE. Grassetto, corsivo e sottolineatura aggiunti. La definizione si riferisce alle c.d. "IGP", e tuttavia deve essere presa in considerazione nella valutazione comparativa finalizzata alla individuazione degli elementi comuni alle diverse fattispecie.

19) Si pensi al caso della Bresaola della Valtellina IGP, in cui la carne proviene in gran parte da Paesi Stranieri (Argentina, Brasile etc...) e l'elemento caratterizzante è costituito dalla stagionatura del prodotto in Valtellina.

20) Direttiva del Consiglio del 10 Settembre 1984 concernente la pubblicità ingannevole, pubblicata in GURI L 250 del 19 settembre 1984 pp. 17 e ss., modificata dalle direttive 97/55 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GURI L 290 del 23.10.1997) e 2005/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2005 (in GUUE L 149 dell'11 giugno 2005).

21) Cfr. nota precedente.

22) Cfr. P. PICONE - A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, CEDAM, 2002, p. 179.

23) Sul punto il Prof. G. COSCIA, nel suo intervento al seminario Alimpresa sul made in Italy tenuto a Milano nel mese di Marzo 2006, ho sottolineato come in quest'ottica il generico richiamo alla normativa europea sull'origine operato dalla l. 350/03 dovrebbe essere interpretato nel senso di identificare gli elementi comuni alle diverse norme comunitarie che se ne occupano onde ricavarne una "nozione media" capace di venire incontro alle diverse esigenze commerciali e consumeristiche che influenzano la materia. Il paper della relazione è disponibile sul sito Alimpresa all'indirizzo www.alimpresa.it sezione "informa".

24) Cfr. il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/13 CE. Sul punto si veda la recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia nr 351/06 del 23 maggio 2006, L. Z. S.p.a. contro Ministero della Salute, pubblicata su *Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica pubblicata su internet*, all'indirizzo www.diritto.it, sezione di diritto alimentare.

25) Sentenza 25 Luglio 1991 in causa C-32/90, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Italiana, in "raccolta della giurisprudenza 1991" pagina I-04189, in cui la Corte ha stabilito che **"La Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull'etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità"**.

26) Oggi 2000/13 CE.

27) Cfr. G. COSCIA, La via italiana all'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Un provvedimento normativo senza futuro, in questa *Rivista*, n. 7/8, Luglio- Agosto 2004, pp. 151 e ss.

28) La problematica dell'indicazione dell'origine delle merci è stata più volte oggetto di vaglio giurisprudenziale da parte della Corte di giustizia CE in passato. Con le più note pronunce in materia (cfr. sentenza 17.6.1981 in causa 113/80, Commissione c. Irlanda, in *Racc.* 1981, p. 1625 e ss., 25.11.1982, in causa 249/81, Commissione c. Irlanda, in *Racc.* 1982, p. 4005 e ss., 25.4.1985, causa 207/83, Commissione c. Regno Unito, in *Racc.* 1985, p. 1201 e ss. etc...) il giudice comunitario ha ritenuto legittime queste iniziative solo quando miranti ad evidenziare al consumatore caratteristiche del prodotto reali e meritevoli di tutela dalla possibile concorrenza sleale, il che non pare oggettivamente emergere dalla vicenda oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione.

29) Gli alimenti sono oggetto delle valutazioni della Corte di Cassazione anche sotto questo profilo, posto che la stessa ribadisce come "in taluni casi" il luogo di origine rilevi. L'inciso deve essere letto alla luce delle valutazioni precedenti, in cui la Corte cita espressamente l'alimentare fra i settori in cui il "made in Italy" abbia un effetto di "traino" sul mercato.

30) Cfr nota 5.

31) Ciò tanto più ove si consideri che la stessa Corte di Cassazione sembra voler tracciare una distinzione di merito fra le tipologie di produzioni che dovrebbero essere penalmente protette (abbigliamento, alimentazione) a causa del loro maggior pregio, e quelle che, invece, non meriterebbero tale trattamento per evidente irrilevanza dell'origine geografica del prodotto. Il confine tra ciò che "merita" tutela e ciò che non lo "merita", oltre a non essere presente nella normativa richiamata, non è nemmeno facilmente misurabile.

32) Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.297 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004 .

* **La sentenza è pubblicata nel n. 3/06 di ALIMENTA pagg. 70-72**

Cass. Pen. Sez. III

Sent. n. 24190/05 del 24.05.05. Pres. Vitalone, est. Petti; ric. Bala

Massima

Attività di ristorazione. Mancata indicazione sul menu dello stato di congelazione delle pietanze di pesce. Esposizione del menu sui tavoli. Atto idoneo e diretto a figurare tentativo di frode. Reati di cui agli artt. 56 e 515 c.p. Sussistenza. Pubblicazione della sentenza ex art. 518 c.p. L'art. 36 c.p. non differenzia il reato tentato da quello consumato. Mancata assistenza del difensore di fiducia durante l'ispezione. Non determina nullità. I reati configurati si sono profilati solo all'esito dell'ispezione.

IN FATTO

Con sentenza del 23 dicembre del 2002, la corte d'appello di Milano confermava quella pronunciata in data 11 febbraio 2002 dal Tribunale della medesima città, con cui Bala Massimo, negate le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione (convertita in Euro 3.486,08 di multa) ed alla pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano "La Repubblica", quale responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 515 c.p. perché, quale titolare dell'esercizio pubblico ZYTHUM sito nella predetta città, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti una cosa mobile diversa per qualità da quella dichiarata, in particolare non aveva indicato nel menu alcuni alimenti a base di pesce come congelati, presentandoli in tal modo come freschi.

Fatto accertato in Milano il 17 dicembre 1999.

A fondamento della decisione osservava che, dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza del verbalizzante Di Cicco Antonio era emerso inequivocabilmente che nel menu collocato su tutti i tavoli dell'esercizio commerciale, a disposizione dei clienti, non era indicato se i prodotti a base di pesce fossero freschi o surgelati mentre dall'ispezione delle celle frigorifere era risultato che alcuni prodotti erano esclusivamente surgelati mentre altri sia freschi che surgelati; che il giudice di prime cure aveva correttamente richiamato a tal proposito la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ambito dell'attività di ristorazione per la quale siano impiegati prodotti surgelati, è configurabile il tentativo di frode in commercio, non solo quando venga omessa l'indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze, ma anche quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, posti all'estremo margine inferiore della lista e in senso verticale, in modo da sfuggire all'attenzione della clientela (Cass. Sez. III Peno 24.9./22.10.1999 n. 12107, Muscinelli); che l'affermazione secondo la quale i camerieri sulla base dei consumi giornalieri informavano di volta in volta i clienti sulla qualità del prodotto (prima quello fresco, poi quello surgelato) rappresentava una personale affermazione del difensore che non trovava alcun

riscontro nelle carte processuali, attesa la contumacia del prevenuto nel corso del giudizio di primo grado; che altrettanto doveva dirsi con riferimento all'attività professionale di architetto dell'imputato ed alla giustificazione della sua presenza nell'esercizio in occasione dell'ispezione dei Carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni - giacché la S.L.R. S.G.A. (Società Gestioni Ambrosiane - di cui il prevenuto era presidente del consiglio di amministrazione, composto anche da Bronzino Virgilio in veste di consigliere) gestiva esclusivamente il locale Zythum e non risultavano rilasciate deleghe alla gestione in favore di altri soggetti; che correttamente erano state negate le attenuanti generiche ed era stata irrogata una pena (detentiva) superiore al minimo edittale poiché al dato della formale incensuratezza si contrapponevano, ex art. 133 c.p., la gravità del fatto contestato, le modalità della condotta illecita svoltasi nell'ambito di un'attività commerciale, i motivi di lucro che avevano indotto il prevenuto a commettere il reato; che la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna conseguiva automaticamente ex art. 518 c.p. e non poteva essere revocata atteso che "andava inflitta anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poiché le norme incriminative non differenziano quest'ultimo dal reato consumato".

Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando la violazione degli artt. 56 e 515 c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto diversi profili. Assume:

che l'attività di frode in commercio presuppone necessariamente un'attività contrattuale tra venditore ed acquirente che nella fattispecie non v'è stata, non essendo sufficiente ad integrare il tentativo la circostanza che nei menu posti sui tavoli non si indicasse che il pesce era surgelato; inoltre la corte aveva omesso di motivare sulle ragioni indicate dalla difesa; questa aveva sostenuto che non si era raggiunta la prova "della mancata informazione dei camerieri in ordine allo stato di conservazione del prodotto", invece i giudici con approssimazione avevano sostenuto che non si era raggiunta la prova dell'informazione;

che la motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di concessione delle circostanze generiche sarebbe illogica perché gli elementi utilizzati dal giudice per escludere tali attenuanti (ambito commerciale, motivo di lucro e frode) costituirebbero in realtà i presupposti del reato;

che la corte d'appello illegittimamente aveva omesso di revocare la pena accessoria della pubblicazione della sentenza la quale trova applicazione solo per il reato consumato e non per quello tentato.

Con memoria aggiuntiva il ricorrente espone che, nel corso dell'ispezione, pur essendo presente, non era stato avvertito da chicchessia della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e che i carabinieri del NAS avevano redatto il verbale di ispezione sanitaria, ma, procedendo agli accertamenti ed al sequestro probatorio di cui all'art. 354, co. 2°, c.p.p., avevano omesso la redazione del verbale prescritto dall'art. 357, lettera d) c.p.p. e di conseguenza avevano omesso la consegna del verbale di sequestro alla persona alla quale le cose erano state sequestrate. Precisava che i carabinieri gli avevano sì consegnato un verbale ma questo, trattandosi di un verbale di ispezione, non poteva fare le veci del verbale di sequestro probatorio ex art. 355 c.p.p. Di conseguenza avevano omesso la trasmissione del verbale di sequestro per la successiva convalida ex art. 355 al P.M., il quale non aveva potuto convalidare il mezzo di acquisizione della prova. Tanto premesso deduce che le anzidette omissioni renderebbero inutilizzabili, ex art. 191 c.p.p., le prove elette a sostegno dell'accusa (fatture, bolle di accompagnamento e menu) perché acquisite in violazione di specifici divieti stabiliti dalla legge. Sottolinea che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 581 c.p.p. e 167 disp. Att. c.p.p., il motivo sarebbe ammissibile in quanto specificatamente riferito a capi e punti della sentenza già oggetto del motivo n. 1 del primigenio ricorso per Cassazione. In particolare, i capi e punti impugnati con il motivo recepito nel ricorso originario sono incentrati sulle caratteristiche descrittive dei menu. Orbene, poiché quello in questione riguarda l'inutilizzabilità a fini probatori proprio di quei menu, è innegabile la sussistenza del rapporto di contestualizzazione logico-argomentativa che presuppone l'ammissibilità dei motivi nuovi. In ogni caso tratterebbesi di violazione stabilita a pena di inutilizzabilità, ex art. 191, 2° comma, c.p.p., e perciò rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va quindi respinto.

Preliminarmente va esaminato l'ultimo motivo perché logicamente prioritario. Esso è inammissibile oltre che infondato.

E' inammissibile perché i motivi nuovi devono avere ad oggetto gli stessi capi o punti già enunciati nell'originario atto d'appello, giacché i capi ed i punti non oggetto di lagnanza nell'impugnazione principale si devono ritenere coperti dal giudicato, e debbono consistere in ulteriori illustrazioni delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto già dedotti. La diversa

soluzione contrasterebbe con il dettato di cui all'art. 167 dispos. att. c.p.p., comporterebbe l'elusione dei termini per l'impugnazione e renderebbe impossibile la proposizione dell'appello incidentale (Cass. 5 marzo 1996, Hofer).

Nella fattispecie con i motivi aggiunti sono state dedotte per la prima volta in cassazione presunte nullità processuali, impropriamente considerate assolute, non enunciate nell'impugnazione principale né peraltro sottoposte in precedenza all'esame della corte territoriale.

In ogni caso il motivo è infondato perché l'attività ispettiva compiuta dai carabinieri del NAS per controllare l'osservanza delle leggi sanitarie, trattandosi di attività amministrativa preprocessuale non è sottoposta alla disciplina prevista per l'attività di polizia giudiziaria di cui agli artt. 347 e segg. c.p.p.. Invero quest'ultima presuppone l'acquisizione di una *notitia criminis* e l'impossibilità del tempestivo intervento del pubblico ministero; mira ad assicurare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che la situazione dei luoghi non subisca modificazioni (art. 354 c.p.p.). In altre parole presuppone già l'astratta configurabilità di un reato. L'ispezione amministrativa prescinde invece dalla configurabilità di un reato.

Solo nel momento in cui la polizia giudiziaria acquisisce la notizia di un reato deve rispettare le regole imposte con gli artt. 352 e segg. e segnatamente deve avvisare, a norma dell'art. 114 dispos. att. c.p.p., l'indagato presente che ha facoltà di farsi assistere dal difensore. Nella fattispecie solo all'esito dell'ispezione si è profilata la possibile configurabilità del reato di cui agli artt. 56, 515 c.p., per cui non era dovuto alcun avviso.

In ogni caso il mancato avviso all'indagato, se presente all'ispezione, determina una nullità a regime intermedio ai sensi dell'articolo 180 e 182 che nella fattispecie, ove sussistente sarebbe sanata perché non dedotta nei termini. L'unico documento rilevante ai fini della decisione acquisito in quella circostanza è costituito dalla fotocopia del menu, dove non v'era alcuna menzione del prodotto congelato. L'acquisizione della copia fotografica di un documento non richiede però l'adozione di un provvedimento di sequestro da sottoporre alla convalida del pubblico ministero giacché il sequestro probatorio presuppone che la *res* venga sottratta alla disponibilità del possessore.

Al Bala, come risulta dall'atto e come da lui stesso ammesso, è stata consegnata copia del verbale d'ispezione.

Nel merito per quanto concerne il primo motivo si rileva che nel delitto di cui all'articolo 515 c.p. il tentativo è configurabile e si verifica quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata. Poiché l'articolo 56 c.p., a differenza del codice del 1889, non distingue più tra atti preparatori ed atti esecutivi, il tentativo è configurabile anche quando è mancata l'esecuzione a condizione che gli atti preparatori siano idonei e diretti in modo non equivoco

a commettere il delitto . Di conseguenza può costituire il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determinati prodotti sono congelati, giacché il ristoratore ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori. Il contrasto un tempo esistente sul punto nell'ambito di questa sezione è stato risolto dalle sezioni unite di questa corte con la decisione richiamata dallo stesso ricorrente (25 ottobre 2000, Morici), con cui si è affermato il principio che se il prodotto viene esposto sui banchi dell'esercizio o comunque offerto al pubblico, la condotta posta in essere dall'esercente l'attività commerciale è idonea ad integrare il tentativo perché dimostra l'intenzione di vendere proprio quel prodotto. La lista delle vivande consegnata agli avventori o sistemata sui tavoli di un ristorante equivale ai fini che qui interessano ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l'intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista.

Per quanto concerne la mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive, si rileva che la corte, sostenendo che la circostanza indicata nell'impugnazione, secondo la quale i camerieri informavano di volta in volta i clienti in ordine alla qualità del prodotto, rappresentava una semplice affermazione del difensore priva di riscontro nelle carte processuali, non è incorsa all'evidenza in alcun vizio di carenza motivazionale giacché incombeva al prevenuto dimostrare che, nonostante l'idoneità della lista a trarre in inganno, l'evento non si sarebbe potuto verificare perché sistematicamente i camerieri informavano i clienti che il pesce indicato nel menu era congelato

Del pari, relativamente al secondo motivo, non può considerarsi manifestamente illogica la sentenza se la corte territoriale nel negare le circostanze attenuanti generiche ha richiamato anche alcuni elementi della fattispecie, giacché, per concedere o negare le

circostanze attenuanti generiche, il giudice può rifarsi sia alle modalità del fatto ed in genere agli elementi di cui all'art 133 c.p., per ricercare nella realtà le diverse sfumature dell'azione, sia ad elementi estranei al reato.

La pena accessoria della pubblicazione della sentenza prevista dall'articolo 518 c.p. si applica anche al delitto tentato secondo la giurisprudenza di questa Corte perché l'art. 36 non differenzia il reato tentato da quello consumato (Cass. 20 novembre 1964 Palucisano; Cass 96/2196). Inoltre il legislatore, allorché ha applicato come nel caso in questione, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per un intero gruppo di fattispecie non ha inteso distinguere il reato consumato da quello tentato. I dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente, peraltro in maniera generica, non sono fondati perché trattasi di mera interpretazione estensiva, ammessa anche nel diritto penale, e non di applicazione analogica in *malam partem*.

Invero il delitto tentato, anche se ha una sua autonomia strutturale rispetto a quello consumato è tuttavia legato al *nomen iuris* del delitto al quale si riferisce e nasce dalla combinazione di due norme: quella incriminatrice della parte speciale che contempla come reato un determinato fatto e quella della parte generale che consente appunto di punire fatti che non pervengono alla fase della consumazione. Di conseguenza nel risolvere i dubbi interpretativi in ordine alla determinazione della pena si deve tenere conto del disposto delle due norme che si combinano tra di loro.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

PRONUNCIA n. 54/06 del 5 maggio 2006

Vertenza promossa da

Comitato di Controllo

contro

Granarolo Spa

Il 20 marzo 2006 il Comitato di Controllo ha presentato istanza nei confronti della Granarolo SpA in relazione al messaggio "prodotto con latte fresco pastorizzato di alta qualità", rilevato sulle confezioni dello yogurt Granarolo dal mese di febbraio 2006, affinché lo dichiarasse in contrasto con l'art. 42 del CAP per inottemperanza alla pronuncia del Giurì n. 116/05 emessa in data 27 luglio 2005, in cui veniva censurata la qualificazione "Alta Qualità" per contrasto con l'art. 2 del CAP "pubblicità ingannevole", in quanto la lavorazione dello yogurt non consente il trasferimento dell'alta qualità del latte allo yogurt che ne deriva, e si affermava che la circostanza che "Alta Qualità" sia un marchio registrato da Granarolo non esime il titolare dal farne un uso non ingannevole, come in questo caso dove non vi è corrispondenza fra il significato del marchio e il pregio del prodotto, essendo questo, appunto, uno yogurt.

Il Comitato osservava inoltre come il Giurì avesse già avuto modo di affermare che, sebbene l'indicazione di un ingrediente caratterizzante non sia vietata di per sé, essa non deve indurre il consumatore a ritenere che le proprietà nutritive e di gusto dell'ingrediente allo stato originario siano presenti anche nel prodotto elaborato (pron. 1/93 e 6/81), tanto più nel caso dello yogurt per il quale, a giudizio del Comitato, a differenza di quanto succede con i prodotti da forno, l'immaginario del pubblico resterebbe fortemente legato alla derivazione naturale dal latte.

Ad avviso del Comitato la modifica apportata al messaggio sarebbe assolutamente inidonea a superare il profilo di contrarietà alle regole autodisciplinari, in particolare per la collocazione e le modalità grafiche della dicitura con il marchio "Alta Qualità" racchiuso in un bollo rotondo, di ben diversa natura rispetto all'informazione che compare sul retro della confezione: "lo yogurt Granarolo è fatto con latte fresco pastorizzato di Alta Qualità in conformità al D.M. 185/91".

Pertanto il Comitato chiedeva che il messaggio venisse dichiarato in contrasto con l'art. 42 del CAP con pubblicazione della decisione e, in via subordinata, qualora il Giurì non avesse ravvisato gli estremi per una pronuncia ex art. 42, che esso venisse dichiarato in contrasto con l'art. 2, per i motivi già esposti.

In una memoria presentata nell'interesse di Granarolo il 2 aprile, gli avvocati dell'azienda precisavano come:

1. il nuovo messaggio non fosse identico né equivalente al messaggio censurato, in quanto

l'inserimento della frase "prodotto con latte pastorizzato di Alta Qualità" conferisce un effetto comunicazionale del tutto differente

2. la frase aggiunta fosse ben evidente ed assolutamente leggibile e graficamente guidasse l'occhio del consumatore nella lettura del messaggio "yogurt con latte pastorizzato di Alta Qualità", ben diverso semanticamente dalla frase precedente "yogurt Alta Qualità"

3. il nuovo messaggio non potesse essere giudicato fuorviante e scorretto perché il consumatore è perfettamente a conoscenza del fatto che il termine Alta Qualità non ha un significato descrittivo o laudativo, ma è la denominazione legale di questo tipo di latte e, d'altronde, si precisa che lo yogurt è un prodotto industriale e come tale viene vissuto dal consumatore.

Si chiedeva pertanto che l'istanza di inottemperanza fosse rigettata.

Quanto alla richiesta di dichiarare in via subordinata il messaggio contrario all'art. 2, i legali di Granarolo osservavano come:

1. l'esaltazione della presenza di determinate materie prime sia estremamente diffusa e in particolare ciò succeda con il latte Alta Qualità, per la garanzia qualitativa di sicurezza e di origine che tale latte presenta, anche in presenza di procedimenti industriali che, se annullano le caratteristiche di freschezza, non annullano quelle di sicurezza e igienicità a monte. Si producono a titolo di esempio le confezioni dello yogurt AQ del Gruppo Fattorie Italia e dei Flauti del Mulino Bianco.

2. in particolare, poi, per quanto riguarda il richiamo al latte Alta Qualità Granarolo, si sottolineava come esso comunicasse al consumatore che:

- si tratta anche di un latte al 100% di origine italiana con rintracciabilità e indicazione dell'origine del latte
- è all'interno di una filiera certificata e controllata
- si tratta di yogurt intero, in quanto questa tipologia di latte esiste solo nella versione "intero".

Si richiamava anche il fatto che la normativa vigente (art. 4 comma 5 bis D.lgs. 109/92) prevede che "i prodotti alimentari che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui

preparazione sono utilizzati" e, se il richiamo è obbligatorio nella lista degli ingredienti, Granarolo non vede perché non possa esserlo nella denominazione di vendita o sotto forma di claim, come è ammesso per le "uova fresche", ancorché soggette a pastorizzazione *ex lege*, o per gli ingredienti DOP o IGP.

Granarolo richiede pertanto, in subordine, laddove venga esclusa la violazione dell'art. 42, che il Giuri dichiari che il nuovo messaggio non è in contrasto con l'art. 2 del CAP.

*** **

All'udienza del 5 maggio 2006 sono comparsi davanti al Giuri:

- per il Comitato di Controllo: avv. Carlo Orlandi
- per Granarolo s.p.a.: avv. Gaetano Forte; avv. Chiara Marinuzzi; dott. Roberto Bottazzi; prof. Carlo Cannella; dott. Andrea Borsari; prof. Enrico Finzi.

Dopo la relazione svolta dal prof. Marco Vecchia, su invito del presidente prendono la parola, illustrando le rispettive tesi: avv. Carlo Orlandi, dott. Roberto Bottazzi, avv. Gaetano Forte, prof. Enrico Finzi.

L'avv. Orlandi, per il Comitato di Controllo, fa notare come a suo parere da parte di Granarolo non si colga la sostanza della contestazione che riguarda non l'elenco degli ingredienti ma le tre facciate in cui è presente il marchio "Alta Qualità" con la grafica uguale a quella della precedente confezione. La sola differenza rispetto alla versione precedente sta nella frase aggiunta "prodotto con latte fresco pastorizzato di" che non modifica il cuore del messaggio al cui proposito il Giuri aveva già stabilito (pronuncia 116/05) che "la qualifica di "Alta Qualità" attribuita da Granarolo ad una propria linea di yogurt [...] è arbitraria anche se gli yogurt di Granarolo siano stati realizzati con latte di alta qualità. Ed invero la lavorazione dello yogurt è tale da non consentire, nel modo più assoluto, il trasferimento della alta qualità dal latte allo yogurt che ne deriva. L'espressione "*Alta qualità*" evoca caratteristiche oggettive stabilite per legge che hanno significato se riferite al latte ma non ne hanno alcuno se riferite allo yogurt per il quale - peraltro - non esistono parametri oggettivi che ne misurino la qualità. La circostanza poi che "*Alta qualità*" sia un marchio registrato da Granarolo non esime il titolare dal farne un uso non ingannevole e, nella specie, l'uso deve essere considerato ingannevole proprio in quanto non vi è corrispondenza fra il significato del marchio ed il pregio del prodotto con esso contraddistinto quando questo prodotto sia lo yogurt". A giudizio del Comitato l'effetto evocativo dell'espressione "Alta Qualità" già censurato dal Giuri è rimasto inalterato anche nella nuova versione delle confezioni e pertanto si ribadisce la richiesta che esse siano dichiarate in contrasto con l'art. 42 del CAP.

Prendendo la parola per Granarolo, il dott. Bottazzi, assistito dal prof. Cannella, precisa come non sia corretto affermare che il processo di produzione dello yogurt non consente di trasferire l'alta qualità del latte allo yogurt, in quanto comunque due lattini diversi danno

luogo a due yogurt diversi. Quanto all'inottemperanza rilevata dal Comitato di Controllo, si sostiene che, al contrario, precisando che tipo di prodotto si propone al consumatore gli si offre un servizio, permettendogli di riconoscere il prodotto e la sua qualità.

A sua volta l'avv. Forte, ribadito che, a giudizio della Granarolo, la grafica del nuovo messaggio riuscirebbe opportunamente a differenziare il nuovo messaggio dal precedente in quanto farebbe leggere chiaramente che l'alta qualità riguarda la materia prima e non lo yogurt (e produce gli analoghi esempi dello yogurt AQ del Gruppo Fattorie Italia e dei Flauti di Mulino Bianco), richiama poi l'attenzione del Giuri sulla questione della subordinata proposta dal Comitato sulla contrarietà delle confezioni dello yogurt all'art. 2.

A tale proposito il prof. Cannella, chiamato a intervenire in qualità di esperto, illustra e documenta la sostanziale differenza fra uno yogurt prodotto con latte Alta Qualità e uno prodotto con latte normale, grazie alla maggior quantità di sieroproteine contenute nel latte Alta Qualità che ha effetto sulla quantità di peptidi poi contenuti nello yogurt con conseguente miglior efficacia e palatabilità.

Il prof. Finzi, invitato a intervenire da Granarolo in quanto esperto di ricerche sui consumatori, espone il suo parere sull'importanza della assicurazione costituita dal marchio Alta Qualità per un pubblico che non sarebbe altrimenti in grado di valutare la qualità del prodotto.

Nella sua replica l'avv. Orlandi per il Comitato di Controllo, ribadisce il proprio parere sul fatto che la nuova grafica non superi gli elementi di contrasto già precedentemente rilevati e censurati. Quanto alla subordinata chiede il giusto lasso di tempo per esaminare i documenti prodotti da controparte e Granarolo si dichiara su questo d'accordo.

Esaurita la discussione, il Presidente invita le parti a ritirarsi, allo scopo di consentire al Giuri di deliberare sull'istanza.

*** **

E' parso al Giuri che il cuore del problema stia nella capacità o meno della nuova grafica di trasmettere il concetto che si stia parlando di una materia prima e non del prodotto finale, differenziandosi in questo dalla versione precedente.

Se la frase "prodotto con latte pastorizzato di Alta Qualità" è dal punto di vista puramente verbale in grado di trasmettere il concetto corretto, una volta che questa frase viene tradotta in espressione grafica la questione cambia.

Infatti:

- la differenza di carattere (tipografico quello della prima parte della frase, fantasia – per usare la classificazione Novarese – con tutte le caratteristiche della scrittura manuale la seconda)

- la profonda sproporzione fra il corpo della prima parte della frase e la dimensione della seconda (con un rapporto di 1 a 6)
- la curvatura della prima parte della frase che la rende più simile a una cornice grafica che ad una dichiarazione informativa
- la qualità di marchio (con una sua notorietà e memorabilità presso il pubblico) dell'espressione "Alta Qualità" che la fa vivere di vita autonoma e spezza la continuità della lettura

sono tutti elementi che rendono difficile la decodifica corretta del messaggio da parte del pubblico.

Non per nulla nel campo della grafica si sconsiglia, come controproducente ai fini della lettura e della comprensione, l'inserire, all'interno di una frase scritta con un normale carattere tipografico, il nome del prodotto o dell'azienda scritto con il carattere del logotipo, perché si verifica un'interruzione della fluidità di lettura che spezza il filo logico e l'occhio del lettore tende a saltare l'ostacolo. Ben diverso è il caso dei Flauti del Mulino Bianco, prodotto come esempio da Granarolo, in cui la frase "con Latte di Alta Qualità" è scritta tutta con lo stesso carattere fantasia e con le stesse dimensioni, così come ben diverso è, all'interno delle stesse confezioni dello yogurt Granarolo, il caso della scritta sul retro, in cui la frase è scritta tutta nello stesso carattere tipografico e nello stesso corpo.

Nella facciata, tenendo anche conto del ben noto fenomeno per cui si legge prima ciò che ha dimensioni sensibilmente maggiori, sembra evidente che il

protagonista della parte verbale sia proprio l'espressione "Alta Qualità" e che quindi essa possa - ad una lettura non analitica, quale è quella del consumatore nel supermercato - essere facilmente attribuita al prodotto ossia allo yogurt.

Sembra quindi al Giurì che la situazione non sia mutata rispetto a quella già condannata precedentemente, in quanto da parte di Granarolo non si è cambiata in maniera efficace la forma grafica del messaggio e di conseguenza la sua possibilità di lettura.

Stando così le cose, cade ovviamente la richiesta subordinata di dichiarazione di contrarietà all'art. 2., che perciò non viene presa in esame dal Giurì.

Successivamente, riavutasi la presenza delle parti, il Presidente dà lettura del dispositivo di decisione, così concepito:

P.Q.M.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame non è conforme all'art. 42 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e dispone che di ciò si dia notizia con la pubblicazione di un comunicato sul "Corriere della Sera".

Milano, 5 maggio 2006

f.to Il Relatore

Prof. Marco Vecchia

f.to Il Presidente

Prof. Avv. Paolo Auteri

LIBRO BIANCO SUL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Analisi delle conoscenze scientifiche e considerazioni sul valore del consumo di latte e derivati

A cura di ASSOLATTE (Associazione Italiana Lattiero Casearia) Milano – Roma – Bruxelles con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia. Volume 30x21 in elegante veste tipografica di 604 pagine con numerose figure e tabelle e annesso "Compendio" ad uso dei professionisti della comunicazione. Non in commercio

Anche al bibliofilo si addice questo volume che, per quanto mi riguarda, andrà a far parte della ristretta, preziosa schiera delle opere di cui mi hanno gratificato i consorzi più prestigiosi, ad edificazione della loro storia, nel corso di questi anni trascorsi alla direzione di ALIMENTA. A petto del valore storico-documentale delle opere consortili, il valore di questo "Libro Bianco" sta nel contributo di prestigiose istituzioni scientifiche italiane per cui il miglior modo di rendere merito all'iniziativa di ASSOLATTE sta nella puntuale citazione dei contenuti che già, *prima facie*, si presentano come il frutto di una doviziosa selezione bibliografica della quale, in materia di latte e suoi prodotti, non esiste precedente, almeno in materia salutistica nutrizionale. A questo si aggiunge il "Compendio" (organizzato in sei capitoli, dovuto a Carla Favaro giornalista specialista in scienza dell'alimentazione), intelligente mezzo che mette finalmente in grado il "comunicatore" coscienzioso di intervenire con cognizione di causa sulle ancora deleterie quanto insistenti esplosioni d'ignoranza sul rapporto nella nostra dieta del latte e dei suoi derivati.

Nata per volontà di ASSOLATTE l'opera è costruita su un progetto scientifico immaginato da Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE), Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Sifl), Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), Società Italiana di Pediatria (SIP) che, con acume, si sono giovati di contributi estesamente multidisciplinari quali quelli forniti non solo da ricercatori del mondo accademico ma anche di altri che operano in istituzioni scientifiche attive nel campo della sperimentazione e, prerogativa interessante, dei tecnici quotidianamente applicati al controllo di qualità della produzione.

L'opera è strutturata in sei sezioni precedute da una doviziosa introduzione (dedicata ai cenni storici, sociali e culturali sul consumo del latte nonché agli aspetti psicologici del consumo del latte e dei suoi derivati) e seguite da due appendici delle quali la prima riguarda i formaggi DOP e IGP in Europa e la seconda la composizione dei formaggi DOP italiani.

Procedendo con ordine, la prima sezione riguarda la **produzione del latte** che considera gli animali da latte, le pratiche di allevamento, le operazioni di mungitura, i trattamenti alla stalla, la qualità e la composizione del latte crudo; la seconda, **il latte e i suoi derivati: produzione e trasformazione**. Ivi trovano collocazione il latte alimentare (classificazione e processi di produzione e trattamento); **i lattici fermentati** (Yogurt e altri lattici fermentati); **i formaggi** (classificazione merceologica, processi di produzione e stagionatura, compresi quelli da latte crudo in rapporto alla loro sicurezza, i formaggi fusi); **creme di latte e burro; lattici speciali e per l'infanzia; altri prodotti e derivati del latte**

(siero, sieroproteine, lattosio, ricotta, usi del latte e dei suoi prodotti nell'industria di trasformazione); **marchi di qualità e denominazioni tutelate**. Ogni voce è dotata della legislazione che presiede il settore. La terza parte comprende la **composizione del latte** (nutrienti ed energia, componenti aromatiche, sostanze aggiunte quali fermenti lattici, caglio e additivi). La quarta sezione concerne il **latte dal produttore al consumatore** (il mercato dei prodotti lattiero caseari, consumi e frequenze di consumo in Italia, atteggiamenti e percezioni del consumatore, gli abbinamenti, conservazione casalinga, l'etichettatura dei prodotti lattiero caseari). Nella quinta sezione si affronta il grande tema **latte, suoi derivati e salute** passando in rassegna i nutrienti del latte e i suoi componenti funzionali, i lattici formulati, il ruolo degli acidi grassi polinsaturi e il ruolo dei probiotici e dei prebiotici. In quest'ambito sono collocate le allergie e il rapporto fra prodotti lattiero caseari e osteoporosi, obesità, pressione arteriosa, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato digerente, cancro e interazione con i farmaci. Infine le malattie trasmissibili all'uomo, etiologia, epidemiologia e profilassi. L'ultima sezione è dedicata alla **sicurezza alimentare** (sistemi di sicurezza, HACCP, tracciabilità, sistemi di sorveglianza, controlli ufficiali, controllo dei contaminanti chimici, microbici e dei residui dei farmaci veterinari). Della sicurezza fa parte anche il capitolo confezionamento.

Una vera e propria *summa* questo "Libro Bianco" che costituisce un buon investimento per due motivi. Il primo riguarda la "comunicazione" per quel che significa dotare i "comunicatori" di elementi certi da porgere in modo semplice e corretto sui quali costruire il rapporto di fiducia con il pubblico dei consumatori. A questo provvede giudiziosamente il "Compendio" di Carla Favaro che considero, come ho detto, a sua volta un mezzo di perspicace intelligenza. Sebbene mi trovi più d'accordo con Ferdinando Romano (Presidente dell'INRAN) e Adriano Hribal (direttore generale di ASSOLATTE) che nelle loro presentazioni al volume preferiscono insistere sul concetto di informazione. E giustamente perché, fra comunicazione e informazione la differenza esiste, così come conoscere non vuol dire sapere. Il secondo motivo che giustifica l'investimento in sapere per far ampliare il raggio della conoscenza, sta nel fatto che il "Libro Bianco" costituisce (finalmente anche nel campo della produzione alimentare che in Italia ha dismesso con fatica la veste artigianale) un felice richiamo alla vera essenza della funzione dell'impresa che non avrebbe ragion d'essere se non fosse stata propiziata, dalla rivoluzione industriale in poi, la società dei consumi.

E' questo il meglio che, a mio giudizio, la dirigenza di ASSOLATTE ha saputo cogliere con questo "Libro Bianco".

a.n.

Redazione e Amministrazione: EDIZIONI SCIENZA E DIRITTO S.a.s.

20129 MILANO - Via Ramazzini, 4 - Tel. 02/29.51.11.32 - Fax 29.40.80.03 - info@scienzaediritto.com - www.scienzaediritto.com

Abbonamento annuale 10 numeri euro 52 - Estero il doppio - Un numero separato euro 8
Registrazione del Trib. di Milano n. 128 del 13.3.1993 - Stampato in proprio -

Garanzia di riservatezza per gli abbonati. L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di rettificarli o cancellarli a semplice richiesta. Le informazioni custodite saranno utilizzate al solo scopo di sottoporre agli abbonati proposte commerciali (L. 675/96 Tutela dati personali)